

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova proposta della Commissione per l'art. 74 bis — Dichiarazione e proposta del Senatore De Falco combattuta dal Senatore Pallieri — Dubbio del Senatore Poggi — Osservazioni del Senatore De Falco in risposta al Senatore Pallieri, cui risponde il Senatore Pallieri — Aggiunta proposta dal Senatore Vigliani al secondo comma dell'articolo — Presentazione di tre progetti di legge — Istanza del Senatore Lauzi — Schiarimenti del Senatore Vigliani circa il dubbio proposto dal Senatore Poggi — Proposta del Senatore Tecchio — Avvertenza del Senatore Poggi — Dichiarazione dei Senatori Vigliani e De Falco — Obbiezioni del Guardasigilli — Nuova redazione del Senatore De Falco, combattuta dai Senatori Conforti e Vigliani — Ritiro della proposta De Falco — Approvazione dell'art. 74 bis — Avvertenze dei Senatori Conforti e Tecchio sull'art. 74 ter — Approvazione dell'art. 74 ter — Proposte d'emendamenti e aggiunta all'art. 87 del Senatore Beretta, appoggiate — Considerazioni del Senatore Pernati, cui rispondono i Senatori Cambray-Digny, Beretta e De Gori — Ritiro dell'emendamento Beretta — Emendamento del Senatore Pernati, appoggiato — Proposta del Senatore Cambray-Digny — Nuovo emendamento del Senatore Beretta — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Senatore Conforti e sua domanda al Ministro delle Finanze — Replica del Ministro — Osservazioni del Senatore Tecchio sull'emendamento Beretta — Risposta del Senatore Beretta — Dichiarazione del Senatore Tecchio — Osservazioni del Senatore Pernati in appoggio dell'emendamento Beretta — Emendamento del Senatore Tecchio — Nuove osservazioni del Senatore Beretta sul suo emendamento — Avvertenze del Senatore Pernati e del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Reiezione dell'emendamento Beretta.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Il Senatore Rossi Alessandro domanda un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato :

Il Prefetto di Macerata degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria e straordinaria 1869.*

Il professore Pasquale Minuttillo di un suo opuscolo intitolato: *Il diritto pubblico e il diritto privato dei popoli civili.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge per la riscossione delle imposte dirette.

La Commissione ha fatto distribuire alcuni emendamenti; quelli che non riguardano gli articoli che non erano in discussione ieri, si rimanderanno alla fine, come gli altri articoli arretrati 15 e 29, che sono ancora a discutersi.

Ora veniamo all'emendamento proposto dalla Commissione sull'articolo 74 bis.

La nuova proposta della Commissione è la seguente :

« Alle parti che si ritenessero lese dagli atti dell'esattore per le cause sovra indicate, è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

« Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, e salvi sempre sopra questa, i diritti prevalenti dello Stato, a garanzia delle imposte già scadute. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Poche parole mi basteranno per rendere ragione al Senato della modificazione che è stata introdotta nel testo dell'articolo 74 bis.

La nuova redazione di quest'articolo è stata combinata dalla Commissione coll'onorevolissimo Ministro di Grazia e Giustizia.

La Commissione ha creduto con questa proposta di poter soddisfare a quanto nella proposta dell'onorevole Senatore De Falco si contiene di conciliabile col sistema di questa legge; e siccome ho motivo di credere che questa proposta possa essere accolta anche dall'onorevole Senatore De Falco, così io non tratterò ulteriormente sopra di essa il Senato e attenderò di conoscere quelle dichiarazioni che l'onorevole Senatore De Falco sarà per fare.

Presidente. Do la parola all'onorevole Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io ringrazio la Commissione per aver accolto una parte degli emendamenti da me svolti nella tornata di ieri, sull'articolo 74 bis.

Colla nuova compilazione di quest'articolo, pare che si sieno tolte in gran parte le difficoltà che io ieri notai e si sia provveduto in sufficiente maniera alle garanzie dei debitori, i quali potessero soffrire danno da abusi od illegalità per parte degli esattori.

Non pertanto io desidererei una spiegazione: la quale consiste in questo, che venisse dichiarato che con l'articolo 74 bis così modificato non s'intende affatto derogare alle disposizioni dell'articolo 6° della Legge sul contenzioso amministrativo del 1865. Questo articolo 6° infatti della Legge sul contenzioso amministrativo, facendo seguito all'articolo 2°, in cui è detto essere devolute all'Autorità giudiziaria tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione o sieno intervenuti provvedimenti della pubblica amministrazione, aggiunge:

« In ogni controversia d'imposte, gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento ».

Ammette dunque questo articolo la facoltà dell'opposizione agli atti di esecuzione per la riscossione delle imposte, con questa sola condizione; che l'atto di opposizione sia accompagnato dal certificato del pagamento della imposta.

Ora, dal modo con cui è compilato l'articolo 74 bis l'azione giudiziaria sembrerebbe circoscritta al solo fatto del rifacimento dei danni e interessi, il che suppone l'esecuzione già compiuta, il danno già consumato.

Ma supponiamo che durante l'esecuzione il debitore avesse la prova dell'eseguito pagamento dell'imposta per la quale si procede, io non credo che si possa negargli il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, e presentando il certificato di pagamento, fare opposizione agli atti di esecuzione nei sensi e nei modi indicati dall'articolo 6° della Legge del 1865.

Vero è che l'onorevole Senatore Vighiani mi faceva

osservare che nella legge attuale vi è un articolo, credo l'articolo 69, nel quale è detto, che gli atti di esecuzione restano annullati dal pagamento dell'imposta; e che qualora non si suspendessero, l'esattore sarà sempre responsabile dei danni e interessi. Ma è antica la regola: *melius est in tempore occurrere, quam, vulnerata causa, remedium quaerere*. Ora, se un esattore non arresti la esecuzione non ostante il pagamento fatto, non ostante la prova del pagamento seguito, io non crederò mai che si voglia o si possa negare al debitore il diritto di valersi della facoltà che gli concede l'articolo 6° della Legge 1865; ricorrere cioè all'Autorità giudiziaria, e fare opposizione agli atti di esecuzione, esibendo il documento dell'eseguito pagamento. Però ammettendo l'articolo 74 bis nel modo come è compilato, io desidererei che si aggiungesse qualche parola, colla quale fosse rifermato il concetto che non resta affatto derogato agli altri diritti ed alle altre azioni che possono competere a termini dell'art. 6° della Legge del 1865.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. L'onorevole Senatore De Falco vorrebbe che al nuovo articolo 74 bis, stato or ora distribuito, fosse fatta un'aggiunta contenente un riferimento all'articolo 6° della Legge sul contenzioso amministrativo.

Mi scusi l'onorevole Senatore, ma non credo che si possa soddisfare al suo desiderio.

Di fatto, egli ha per iscopo, colla sua aggiunta, di mantenere intatta la competenza dell'Autorità giudiziaria, temendo che verrebbe menomata dalla nuova proposta della Commissione.

Ma, prima di tutto, io ritengo che nè la Commissione nè altri intende sopprimere alcuna delle garanzie sancite colla detta legge.

Giova poi avvertire che il citato articolo 6°, ben lungi dall'ampliare la giurisdizione dei tribunali ordinari, la restringe. Ed invero: nel paragrafo primo si dice che sono escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ecc.; e nel secondo paragrafo si stabilisce che gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, ecc.

La mentovata legge comincia col sopprimere la giurisdizione speciale del contenzioso amministrativo; dichiara quindi di cognizione dei tribunali ordinari tutte le cause nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico; ed è questa la disposizione che, attribui la più estesa competenza all'Autorità giudiziaria, ed alla quale forma eccezione il successivo articolo 6°.

Ma quello che più monta, si è che l'opposizione di cui parla tale articolo non riguarda che il risultato del ruolo, laddove l'opposizione di cui discorre l'onorevole De Falco è quella che si farebbe nel giudizio di esecuzione, del quale soltanto attualmente si tratta;

tanto che l'una di esse opposizioni nulla ha di comune coll'altra.

Laonde non credo che la presente legge debba in alcuna parte riferirsi all'articolo 6 della Legge sul contenzioso amministrativo, alla quale niuno vuol toccare.

Il nuovo articolo 74 bis è consentaneo ai principii di diritto stati nella tornata di ieri eloquentemente svolti dall'onorevole Senatore De Falco, il quale perciò mi pare che di tale articolo dovrebbe trovarsi bastantemente soddisfatto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io desidererei uno schiarimento dalla Commissione. Vedo che è stata soppressa una parte dell'art. 74 bis che si trovava nell'antica redazione.

Quell'articolo diceva:

« Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Probabilmente questa parte alludeva alla decisione, che potesse prendere l'Autorità amministrativa in seguito all'art. 74.

Ora, la nuova redazione non ha più questa disposizione, e non mi pare che si possa nemmeno ritenere come sottintesa e compresa nella nuova formula; e voglio credere che col sopprimerla non siasi inteso di togliere la facoltà che avrebbero le parti interessate di ricorrere ai Tribunali ordinari anche contro le decisioni amministrative in quei limiti permessi dalla legge sul contenzioso amministrativo.

Ma se mai dalla soppressione potesse nascere qualche dubbio in contrario, allora opinerei per il mantenimento dell'articolo nella sua primitiva redazione.

Presidente. Se nessuno domanda la parola.

Senatore Vigliani. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Io crederei conveniente che prima si sentisse l'onorevole De Falco in quello che crederà di soggiungere al Senatore Pallieri, il quale ha risposto, secondo che sembra alla Commissione, molto adeguatamente all'aggiunta che egli intenderebbe si facesse al nuovo articolo 74 bis; e dopo che si sarà esaurito questo incidente, passeremo a dare all'onorevole Poggi le spiegazioni che ha domandate alla Commissione intorno al nuovo testo dell'articolo in discussione.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Io non seguirò l'onorevole Senatore Pallieri nelle questioni da lui sollevate. Sembrami troppo grave e troppo complicata siffatta materia, per farne oggetto di discussione in via di semplice incidente. Mi limiterò quindi, per non pregiudicare nulla, a pochissime parole.

La mia proposta a questo solo si limita, che venga dichiarato che colla disposizione dell'art. 74 bis così come è compilato, non rimane in nulla pregiudicata l'azione, che è concessa dall'art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.

Quanto si è già detto a questo proposito potrebbe per avventura bastare; ma se si aggiungesse qualche parola in questo senso all'articolo, io ne sarei ancora più contento.

Quale che sia l'opinione dell'onorevole Pallieri, a me pare evidente che la differenza dei due articoli stia in questo.

L'articolo 74 secondo la presente compilazione dice: « Alle parti, che si ritenessero lese dagli atti dell'esattore per le cause sovra indicate, è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore all'effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese. »

Dunque esso prevede l'esecuzione già compiuta, il danno già consumato, e concede l'azione pel suo rifacimento.

L'art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo dice dippiù in termini generalissimi: « In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. »

Per me in queste espressioni generalissime, in ogni controversia d'imposta, pare si comprendano non soltanto le questioni sul riparto delle imposte, ma ancora quelle circa il loro pagamento.

Non è dunque la questione di competenza, alla quale alludeva l'onorevole mio amico Senatore Pallieri, quella che ci occupa. Per la competenza, conveniamo tutti che tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico sono di competenza del potere giudiziario, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione. Ma a mio credere l'art. 6 dà un altro diritto al debitore, quello cioè di fare opposizione agli atti di esecuzione pel pagamento con la sola condizione che accompagni questa opposizione col certificato del seguito pagamento dell'imposta. Ora io dico: distinguiamo le due cose; l'azione pel rifacimento dei danni dopo eseguita l'esecuzione, ed a questo provvede senza alcuna condizione l'art. 74 bis della presente legge; e le opposizioni agli atti di esecuzione alle quali secondo me provvede l'art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo, e le dichiara ammissibili sotto la sola condizione che l'atto di opposizione sia accompagnato dal certificato di pagamento della imposta.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Senatore De Falco. In ogni caso, quale che siano il senso e la estensione di questo articolo, io non domando altro se non che esso sia conservato così come è scritto senza nulla aggiungervi, senza nulla detrarre. Però io questo solo desidererei che all'art. 74 bis, così come

è stato compilato, si aggiungessero queste sole parole: *Rimane salvo il diritto all' opposizione nei termini dell' art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.*

Presidente. Prego il signor Senatore De Falco di far passare alla Presidenza il suo emendamento.

Intanto la parola è al Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. Debbo insistere, e far avvertire all'on. mio amico De Falco che il giudizio di opposizione contemplato nell' art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo non può mai coesistere col giudizio di esecuzione che viene stabilito nel Titolo III del presente disegno di legge. E, per fermo, il primo di tali giudizi, il giudizio di cognizione, il giudizio in cui vien deciso se il reclamante che impugna il ruolo sia o no debitore in tutto o in parte della quota d'imposta ivi a suo carico inscritta, non può mai, giusta il citato art. 6, venir istituito se prima non siasi pagata la quota medesima. Eseguito poi tale pagamento, cessa immediatamente il giudizio di esecuzione, come di diritto, e come è espressamente sancito in un articolo già stato ammesso dal Senato.

Stando le cose in questi termini, superflua almeno, se non pericolosa, si appalesa l'aggiunta messa innanzi dall'on. Senatore De Falco; e poichè egli stesso riconosce che l'odierna proposta della Commissione soddisfa essenzialmente al giusto desiderio da lui ieri espresso, sembra che potrebbe desistere dall'aggiunta medesima.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. In massima la Commissione non saprebbe punto dipartirsi da quei principii, che sono stati esposti dall'onorevole Senatore Pallieri.

La Commissione è pienamente d'accordo sia quanto al senso del nuovo articolo, sia quanto alle sue conseguenze, od all'interpretazione che si dovrebbe dare a quell'articolo della legge del contenzioso amministrativo, che è stato invocato dall'onorevole Senatore De Falco.

Però, siccome l'onorevole Senatore De Falco limita essenzialmente il suo desiderio a che punto non sia derogato da questa legge a quei rimedii, a quei diritti ed azioni, che fossero dalla Legge sul contenzioso amministrativo somministrati, in questo caso la Commissione, almeno per quanto io posso credere, non avrà difficoltà di aggiungere una semplice dichiarazione, la quale esprima il concetto, che non si intende di derogare con questa disposizione a quanto si trova stabilito dall' art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.

In questo senso se all'onorevole De Falco non dispiace si potrebbe, alla fine della prima parte dove è detto: *al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese*, aggiungere: *senza pregiudizio di quelle azioni che possono competere a termini dell' art. 6. della Legge sul contenzioso amministrativo.*

Senatore De Falco. Perfettamente.

Presidente. Prego il Senatore Vigliani a volermi trasmettere l'articolo come vien ora modificato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

1. Per autorizzazione dell'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita a favore del barone Tarchini Bonfanti.

2. Estensione alle Province Venete della legge sull'alienazione dei beni demaniali.

3. Abrogazione dell' art. 4 della legge relativa a prestiti a premio.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Fra i progetti di legge presentati dal signor Ministro delle Finanze vi è quello per l'iscrizione nel Gran Libro della dotazione del barone Tarchini Bonfanti.

Se ho bene inteso il testo che fu adottato dall'altro ramo del Parlamento, e la Relazione presentata dall'onorevole Adami sul medesimo progetto di legge, mi pare che occorra una certa sollecitudine, giacchè se questa legge non fosse adottata e promulgata nel corso del semestre, la sua economia ne soffrirebbe, poichè non si potrebbe far partire più la decorrenza del godimento dal 1° gennaio prossimo passato.

Io sono ben lungi dal domandare l'urgenza; però pregherei il signor Presidente di raccomandare agli Uffici una particolare sollecitudine nell'esame del citato schema di legge, mentre dal ritardo, come ho detto, ne potrebbe essere turbata l'economia.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Esaurito l'incidente sollevato dall'onorevole De Falco, occorre dire qualche parola sopra l'istanza fatta dall'onorevole Poggi.

Egli ha osservato che nella nuova compilazione dell'articolo 71 bis si sono introdotte alcune variazioni di qualche importanza, e soprattutto quella delle parole *degli atti dell'esecuzione*, invece delle altre che prima si leggevano. Da questa mutazione è sorto nel Senatore Poggi il dubbio, che per avventura siasi voluto escludere il ricorso alle Autorità giudiziarie contro le decisioni che fossero state emanate dall'Autorità amministrativa.

La Commissione può assicurare il Senatore Poggi che questo non è stato certamente il suo concetto, che anzi è stata mossa dal pensiero di dare alla disposizione maggiore larghezza, ed introdurvi i concetti espressi dall'onorevole Senatore De Falco. La Commissione col nuovo testo ha inteso ammettere i reclami sia nel caso in cui sia intervenuto alcun

provvedimento dell'Autorità amministrativa di cui la parte non si tenesse paga, sia nel caso in cui non sia intervenuto verun provvedimento amministrativo perchè la parte non lo abbia promosso o l'abbia inutilmente domandato. Per ottenere questo scopo, si è creduto preferire gli atti dell'esecuzione, siccome quelli che danno luogo a domanda d'indennità, imperocchè l'indennità non è domandata contro l'Autorità che ha dato il provvedimento, ma bensì contro l'esattore, precisamente perchè egli è l'autore di quel fatto, di quella violazione o trasgressione che dà fondamento di diritto all'azione d'indennità.

Crediamo quindi di avere largamente espresso il pensiero, che, se non c'inganniamo, è conforme alle idee dell'onorevole Senatore Poggi, il quale vorrebbe che questa disposizione mantenesse intero il diritto di richiamo della parte lesa tanto all'Autorità amministrativa, quanto all'Autorità giudiziaria. Del resto poi questo articolo si trova così conforme a quello che era stato precedentemente proposto, che ci sembra non rimanga altro a dire per soddisfare ai desiderii manifestati dall'onorevole Senatore Poggi.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Premetto che la Commissione colla nuova redazione dell'art. 74 *bis*, aveva inteso di soddisfare l'onorevole Senatore De Falco anche in quanto al desiderio da lui ieri manifestato, che l'azione presso l'Autorità giudiziaria abbia a poter essere esperita pur senza necessità di prima ricorrere all'Autorità amministrativa.

Per altro confesso che l'osservazione dell'on. Senatore Poggi mi fa qualche impressione, tanto più se ad appagare più compiutamente il Senatore De Falco, venisse aggiunta (come altri ha proposto testè) alla prima disposizione dell'art. 74 *bis* la citazione dell'art. 6 della Legge del contenzioso amministrativo. Se codesta legge non fosse stata citata menomamente, come pareva opportuno alla Commissione di non citarla, essa rimaneva intatta eziandio nelle parti che possono avere attinenza o relazione al tema, del quale tratta la prima parte dell'art. 74 *bis*. Ma quando si introduca in questo articolo la citazione espressa dell'art. 6 della legge del contenzioso amministrativo, potrà molto ragionevolmente sorgere il dubbio che nessun altro articolo di quella legge abbia più a restare in vigore per ciò che riguarda la materia regolata dalla presente legge sulla riscossione delle imposte dirette, e per conseguenza che non sia più applicabile neanche l'ultimo inciso dell'art. 2 di detta Legge sul contenzioso amministrativo: « Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'Autorità amministrativa ».

Quindi nella ipotesi che vogliasi citare l'art. 6, crederei opportuno di citare egualmente l'art. 2; e in tal caso la clausola, cui aderiva l'onorevole Senatore Vigliani, avrebbe per mio avviso da essere convertita nella seguente: *senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.* »

Ferma pertanto e in via principale la opinione, che io divideva colla Commissione unanime, del non doversi aggiungere alla prima parte dell'art. 74 *bis* alcun esplicito riferimento alla Legge del contenzioso amministrativo, in via subordinata domando all'onorevole mio Collega ed amico Senatore Vigliani ed agli onorevoli De Falco e Poggi che hanno mosse osservazioni su questo incidente, se, nella ipotesi che si deliberi una citazione esplicita di qualche parte di quella Legge, non paia loro che all'uopo tornerebbe acconcia la formola che ho pur ora enunciata.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io entro volentieri nelle vedute dell'onorevole Senatore Tecchio, perchè risponderebbero al dubbio da me proposto, ma debbo avvertire che mi lascerebbe il desiderio di una più larga proposta.

L'articolo primitivo diceva: « è riservato alle parti il diritto di ricorrere nei casi previsti dalla Legge del contenzioso amministrativo » vale a dire anche all'esattore, se fosse rimasto lesa dalle decisioni dell'Autorità amministrativa; qui invece si parlerebbe solo del debitore e non dell'esattore.

Poi, io non vorrei che col limitarsi solamente al richiamo degli articoli 2 e 6, se ne lasciasse fuori qualche altro della Legge sul contenzioso amministrativo, che pure dovrebbe essere mantenuto; e mi parrebbe quindi necessario che si facesse un semplice rinvio alla legge del contenzioso amministrativo senza citare articoli.

In questo modo i diritti di tutte le persone interessate potrebbero essere riservati, e tutte le parti, cioè il debitore, come anche l'esattore, manterrebbero illesi i loro diritti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Comincerò dal dichiarare che io non ho difficoltà di accettare anche la proposta più larga fatta dall'egregio mio amico il Senatore Tecchio; ma dirò francamente, che solo per amore di conciliazione ho accettato l'aggiunta proposta dall'onorevole De Falco. Il mio convincimento è che non fosse necessaria, anzi direi quasi che fosse superflua.

L'ho accettata perchè ho creduto che così convenisse per deferire al nostro Collega, di cui rispetto altamente le opinioni, e perchè mi parve che fosse bene metter termine ad una questione la quale potrebbe portarci assai in lungo.

Sull'aggiunta fatta dall'onorevole mio amico il Sena-

tore Tecchio, la penso nella stessa guisa che sopra la proposta dell'onorevole Senatore De Falco.

Quanto poi alle osservazioni nuovamente fatte dall'onorevole Senatore Poggi, che cioè si sia limitato in questo articolo il concetto delle parti a cui è dato il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria, io stimo bene di pregarlo a voler riflettere che anche nel primo testo dell'articolo 74 *bis*, che ora si discute, stava scritto: *che alla parti che si ritenessero lese dalla decisione amministrativa è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria ecc.*, e sicchè il nuovo articolo che ha riprodotto queste parole non ne ha limitato punto il concetto.

Quanto al diritto poi di ricorrere, per gravami, all'Autorità amministrativa, vi provvede l'articolo 74, il quale attribuisce questo diritto a chiunque si crede gravato dagli atti dell'esattore per irregolarità ecc.

Crediamo quindi di non avere, per lo meno in questa parte, punto variato il concetto della disposizione; abbiamo lasciato tal diritto nella stessa condizione in cui il primitivo testo dell'articolo 74 lo collocava.

Per conseguenza, non ci sembra che vi sia ragione di mutar questo testo.

Presidente. Propone il Senatore Vigliani un'altra aggiunta?

Senatore **Vigliani.** La si manda ora alla Presidenza.

Senatore **Tecchio.** Prima però di mandarla alla Presidenza, io pregherei l'onorevole De Falco di fare esplicitamente quella dichiarazione cui mi pareva disposto quando fece un cenno affermativo.

Senatore **De Falco.** Accetto perfettamente la proposta, perchè il mio concetto è di far rimanere salve le disposizioni di quella Legge in tutta la loro pienezza.

Senatore **Poggi.** Allora sta bene; non si citano articoli.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco ed esteso dall'onorevole Tecchio, mi permetto pregare il Senato, perchè o s'intenda giusta il senso espresso dall'onorevole Vigliani, o vi si provveda con una speciale disposizione di legge, oppure si respinga l'emendamento nel senso in cui si vuole ora esteso.

Quando l'onorevole Senatore De Falco diceva: non voglio pregiudicata l'azione che deriva dall'articolo 6 della Legge sul contenzioso amministrativo, poteva la cosa lasciarsi passare inosservata; inquantochè, come dichiarava con molta intelligenza, e colla conoscenza profonda che ha in questa materia, l'onorevole Pallieri, l'articolo 6 riguarda positivamente le opposizioni che si possono fare per la determinazione delle imposte e quindi il dire: senza pregiudizio dell'azione che deriva dall'articolo 6, era soltanto la riserva

di un diritto che poteva avere il contribuente e che nessuno di noi intendeva negargli.

Perciò, qualunque fosse l'intelligenza che si volesse dare da noi all'articolo 6, era cosa chiara e precisa, e vi era uniforme la giurisprudenza, che non s'intende di recare pregiudizio alcuno sulla sorte del procedimento esecutivo, che forma il soggetto speciale di questa legge.

Quando però si vuol spingere la riserva all'applicazione della Legge sul contenzioso amministrativo anche all'articolo 2, allora c'imbattiamo in un'altra difficoltà, procediamo su di un terreno in cui può nascere equivoco. E siccome nelle leggi e particolarmente nelle leggi di questa natura, devono escludersi tutti gli equivoci, io prego che sia ritirato l'emendamento del Senatore De Falco, che d'altra parte credo superfluo e forse cagione appunto di equivoci.

Se si vuole che si decida la questione, si aggiungano solamente nell'articolo queste parole: *salvo però sopra i procedimenti già fatti*, inquantochè mi sembra chiaro che una volta fatta la vendita, non si possa questionare sulla efficacia e validità degli atti consumati, e i contribuenti e i terzi non possono avere altro diritto se non quello pei danni e interessi. Almeno questo mi sembra il concetto su cui è basato il progetto della Commissione, e conseguentemente del Ministero.

Questo principio si è mantenuto nell'articolo 74; colla nuova redazione, allargando il diritto all'azione contro l'esattore, per tutti gli abusi, per tutte le irregolarità che fossero occorse nel procedimento. Ma ritornare sul procedimento stesso, non mi pare che si possa ammettere.

Ora, richiamando l'articolo 2 della Legge sul contenzioso amministrativo, il quale in termini generali, dispone che malgrado di essersi compiuti gli atti dell'Autorità amministrativa si possa sempre giudicare dei diritti delle parti, ci abbatiamo in un altr'ordine di idee ben più largo, e se mi si permette la parola, ben più indeciso, di quello che è il gran principio di tutte le leggi, cioè fare la legge e dire in essa tutto ciò che si vuole.

La vera questione è posta in questi termini: si deve attribuire alle parti il diritto a dire nulle le esecuzioni compiute? Può dire l'Autorità giudiziaria che sono nulle? Ecco precisamente ciò che si deve decidere.

Io credo che dalle varie disposizioni della legge risulta chiaro, anche dagli articoli che avete già votati, che contro i procedimenti non si ammette altra eccezione se non se quella sola del pagamento, e non si ammette altr'azione contro la vendita eseguita, che la azione per la indennità. Voi vi avvedete che risultando, sia dallo spirito della legge, sia dalle sue parole, che si vuole dare allo esattore un procedimento spedito, non si può permettere alla Autorità giudiziaria, sia il sospendere, sia il giudicare dei provvedimenti che

hanno avuto luogo in forza di questa legge; ciò sarebbe inoltre contrario alle disposizioni contenute negli articoli già votati.

Quindi per finire e per non incomodare il Senato altra volta, pregherei che nell'articolo venga spiegato e chiarito che l'azione dei danni e interessi si può sperimentare contro l'esattore, non mai contro l'amministrazione, ed è perciò che aveva suggerita una piccola modificazione di forma.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Credo che l'onorevole Signor Ministro Guardasigilli ha promosso una questione troppo ampia, e pel momento non opportuna, nè necessaria. Essa, volendola trattare, ci obbligherebbe ad imprendere la discussione della intera Legge 1865, della sua intelligenza, delle sue applicazioni: materia ampissima, affatto estranea alla presente discussione.

Io credo invece che vi sia un mezzo più facile e più semplice per risolvere la questione che di presente ci occupa.

Noi conveniamo tutti, a quanto sembra, che non si voglia, nè si possa derogare, con la presente Legge a ciò che fu stabilito con la Legge 1865, e che s'intende per contrario che le disposizioni di quella Legge quali che siano, e qualunque intelligenza si abbiano, debbano rimanere nel loro pieno vigore. Sarebbe invero strana cosa, che con la presente Legge, dopo aver tanto immutato alle disposizioni delle Leggi comuni, e tanto derogato alle regole dell'ordinaria procedura, si volesse pure derogare e restringere le conquiste ottenute con la Legge sul contenzioso amministrativo del 1865, che segna pure uno dei migliori progressi della nostra legislazione. Una proposizione siffatta non potrebbe certo partire dall'on. Ministro Guardasigilli.

Ora, ammesso questo principio, tronciamo, io dico, la questione con una sola parola, diciamo: *salve le azioni tutte che possono competere per effetto della Legge sul contenzioso amministrativo*. Così noi non pregiudicheremo nessuna questione, non ci avvolgeremo in questo momento in nessuna difficoltà, ma ripeteremo soltanto quello che è già nella coscienza di tutti, cioè che con questa Legge non intendiamo derogare a nessuna delle disposizioni contenute nella Legge del 1865.

Credo perciò che bene potrebbesi accogliere questa compilazione, la quale troncherebbe ogni discussione, restringendosi a dichiarare che rimangono salvi i diritti, le azioni tutte nascenti dalla Legge sul contenzioso amministrativo del 1865.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. In verità io credo che se nell'articolo in questione si facesse riferimento alla legge sul contenzioso amministrativo, potrebbero derivarne gravi conseguenze. Noi non dobbiamo dissimularci che all'appaltatore, all'esattore si impongono dei carichi straordinarii, che non altrimenti possono essere adem-

piuti, se non quando egli abbia quelle facoltà ed agevolanze che non si possono avere dalla Legge comune.

L'art. 2, senza parlare in generale della legge sul contenzioso amministrativo, perchè quando mi riferisco ad un articolo tanto maggiormente mi riferisco alla legge intera, l'art. 2 della Legge sul contenzioso amministrativo qual significato ha? Ha questo significato, che se per avventura un Prefetto, un Sotto-Prefetto, un Consigliere delegato, un Sindaco, compiono atti del proprio Ministero nell'esercizio delle loro funzioni, e ordinariamente questi atti debbono essere amministrativi, e per mezzo di questi atti ledono un dritto politico ed un dritto civile, si ha facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Ciò non ostante, benchè in questa legge, e nell'art. 2 sia data questa facoltà ai cittadini, non si è voluto però disconoscere la gravità di questo diritto, e le conseguenze disastrose che potrebbero risultarne, se non si adottasse alcun temperamento. Vengo alla spiegazione.

Si potrà a cagion d'esempio, contro un Prefetto, contro un Sotto-Prefetto, contro un Sindaco, introdurre un giudizio criminale senza la precedente autorizzazione Sovrana?

No, è impossibile, bisogna assolutamente ottenere l'autorizzazione Sovrana perchè si possa animare un giudizio contro un Prefetto, contro un Sotto-Prefetto e contro un Sindaco.

Anzi il Consiglio di Stato ha risoluto persino che non si possa introdurre un giudizio civile se non vi è la precedente autorizzazione Sovrana. E quantunque gli articoli dicano che non si possa essere sottoposti al procedimento penale senza l'autorizzazione Sovrana, non pertanto queste parole naturalmente significano che non si può essere sottoposti ad un giudizio penale, perchè quando si tratta di giudizio civile, non vi si è sottoposti precedentemente; non pertanto il Consiglio di Stato ha creduto che non si possa introdurre un giudizio civile contro un'Autorità amministrativa, contro il Prefetto, il Sotto Prefetto, ed il Sindaco nell'esercizio delle loro funzioni senza autorizzazione Sovrana.

E ciò, perchè è cosa grave introdurre un giudizio contro la pubblica autorità, non per fatti i quali sono relativi all'esercizio delle sue funzioni, ma che riguardano l'Amministrazione.

Ora io domando, se voi vi riferite a quest'art. 2 della Legge sul contenzioso amministrativo, trattandosi di percettori che non sono nè Prefetti, nè Sotto-Prefetti, nè Sindaci, nè pubblici funzionari (sebbene per le pene che si possono applicare a coloro, che commettono reati nell'esercizio delle loro funzioni, il ricevitore, l'appaltatore possano essere equiparati al pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni), se voi ammettete quest'articolo, dico, voi impacciate il corso delle loro operazioni, perocchè li abbandonate all'arbitrio sconfinato di tutti coloro da cui si debbono riscuotere le imposte.

Quando si tratta di pubblici funzionari, come quelli poc' anzi nominati, voi avete una specie di temperamento nell'autorizzazione Sovrana, la quale è necessaria precedentemente; ma quando si tratta di costoro, non è necessario ottenerla; e per conseguenza i giudizi saranno frequenti, svariati, e questi percettori, appaltatori, ricevitori, saranno forse nella impossibilità di dare al Governo tutte quelle garanzie che sono necessarie per la riscossione delle imposte.

Per le quali cose io crederci che quando la Commissione si sia riferita all'articolo in cui si parla con precisione del pagamento (ed è un caso speciale e determinato), debba esserne soddisfatto l'onorevole De Falco, il quale ha avuto la ventura, nella discussione di questa legge, di vincere alcuni partiti, mentre tutte le altre proposte degli altri Senatori sono state quasi tutte dalla Commissione respinte. La vittoria riportata non lo spinga troppo oltre, perchè può accadere, che dopo la vittoria, si abbia la sconfitta.

Senatore **Vigliani**. Dopo le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole signor Ministro e da altri Membri dell'Assemblea sopra la proposta del Senatore De Falco, mentre rimane ben provato che a nessuno è venuto in mente che con questa disposizione, che discutiamo, si possa, o si voglia derogare ad alcuna disposizione della legge sul contenzioso amministrativo, risulterebbe d'altra parte, che potrebbe l'aggiunta proposta, comunque a me e ad altri sembri innocua, dar luogo ad una interpretazione forse contro la mente del proponente stesso.

Per queste ragioni, la Commissione, a nome della quale ho l'onore di parlare, vi propone di mantenere l'articolo tal quale, e volge preghiera caldissima all'onorevole De Falco di voler lasciar cadere una fronda dei suoi allori, ed abbandonare questa sua proposta.

Senatore **De Falco**. Non sono allori nè frondi che ambisco in nessun caso, molto meno nella discussione di questa legge. Desidero solo fare qualche cosa di utile, o almeno compiere il mio dovere secondo la mia coscienza. Lasciando però da parte le frondi e gli allori dell'onorevole Vigliani e le vittorie e le sconfitte dell'onorevole Conforti, io, per non prostrarre più oltre questa ingrata discussione, dico che siccome, per le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani ed accolte dal Senato, rimane stabilito che con la presente legge non s'intende derogare in nulla la legge del 1865, e rimangono perciò salvi tutti i diritti e le azioni che essa concede; così rinunzio ad ogni altro emendamento e consento che l'articolo sia votato come era scritto dalla Commissione.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo presentato dalla Commissione per mezzo del Senatore Tecchio colla modificazione dalla medesima proposta.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. Secondo la dichiarazione testè fatta, l'articolo deve essere posto ai voti così come è stam-

pato senza modificazione, perchè la modificazione da me formulata all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Falco era subordinata al caso che quell'aggiunta venisse ammessa. Se si accetta, io diceva, l'aggiunta proposta dal Senatore De Falco, se cioè si introduce la citazione dell'art. 6^o della Legge sul contenzioso amministrativo, sorge la necessità di citare eziandio l'art. 2. Ma dacchè il Senatore De Falco ha ritirato l'emendamento da lui proposto, e siamo tornati nel terreno della Commissione, la quale era già persuasa che non tornasse utile nè regolare alcuna aggiunta alla prima parte di questo articolo 74 *bis*, egli è ben evidente che non può più mettersi ai voti la modificazione ora accennata dall'onorevole signor Presidente.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo qual'è stampato, meno una piccolissima variante di redazione che è stata proposta dal Senatore Vigliani d'accordo col signor Ministro.

« Alle parti che si ritenessero lese dagli atti dell'esattore per le cause sovra indicate è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

» Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, e salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute ».

Metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 74. *ter*. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte ».

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io approvo con tutta la soddisfazione quest'articolo, e lo approvo tanto più volentieri in quanto che nel Napoletano abbiamo l'esempio di una causa con un appaltatore di dazii, la quale vertè e fu discussa per quindici anni con cinque sentenze della Corte di Cassazione anche a Camere riunite, per decidere il punto se egli si dovesse o no considerare quale pubblico ufficiale. Avverto però di passaggio che non venne considerato come tale.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. La stessa questione venne agitata nel Veneto, rimpetto alla Patente 1816 ed al paragrafo 85 del Codice Penale Austriaco 1803, e 101 dell'altro Codice Penale Austriaco 1852. Essa fu recentemente decisa nel famoso processo *degli esattori* di Vicenza, del quale pochi giorni or sono ha parlato l'onorevole mio amico il Senatore Pallieri, e lo fu con due sentenze conformi (quanto alla massima nel senso che l'esattore il quale abusa del suo ufficio debba soggiacere alle pene comminate per abusi d'ufficio agli impiegati pub-

blici. È per altro pendente il giudizio in Terza Istanza. Allo scopo appunto di togliere ogni possibilità di questione sopra un sì grave argomento anche rimpetto ai Codici e alle Leggi del Regno; ed allo scopo altresì d'incutere agli esattori un salutare timore, la Commissione unanime, e coll'approvazione del Guardasigilli, ha formulato e proposto l'articolo testè letto.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'art. 74 bis.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora gli articoli intermedi fino all'art. 86 inclusivamente essendo già stati approvati, passeremo al Titolo VI delle disposizioni generali che comincia dall'articolo 87 di cui do lettura.

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte che non ha conseguite dai debitori morosi, purchè faccia constare:

» O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza, nella provincia, di beni mobili o immobili del debitore;

» O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

» Nel primo caso, esonerando l'esattore, il Governo conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.

» Nel secondo caso, per ottenere il rimborso, l'esattore deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro due mesi dalla scadenza della imposta, se trattasi di esecuzione mobiliare, o dentro sei mesi dalla detta scadenza, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

» Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso, se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a dieci giorni dopo la loro raccolta.

» Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli alla scadenza, senza perdere il diritto medesimo. »

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Beretta, che l'aveva domandata prima; quindi la riserbo pel Senatore Pernati.

Senatore **Beretta.** Io credo necessario l'introdurre in questo primo articolo delle disposizioni generali, alcuni emendamenti e parecchi complementi allo scopo di rendere meno difficile l'appalto delle esattorie, e quindi meno gravoso il carico ai Comuni che devono pagare l'aggio.

E anzi tutto nel primo alinea, dove si parla soltanto dell'esattore che ha diritto al rimborso dell'imposta, siccome trattasi di disposizioni generali, io son d'avviso che sia indispensabile là dove dice, « l'esattore ha diritto » aggiungere: « od il ricevitore », perchè anche il ricevitore deve aver diritto ad essere rimborsato delle quote che non potesse esigere dagli

esattori comunali, qualora trovasse insufficiente la cauzione che va ad escutere.

Troverci poi necessario di aggiungere un altro alinea per un altro caso, quello cioè in cui l'esattore o il ricevitore potessero aver diritto al rimborso, che si verifica allorchando sia stato irreperibile il contribuente registrato nel ruolo.

Si parla semplicemente nell'art. 87 di esecuzione che non abbia potuto aver luogo per assoluta mancanza nella provincia di beni mobili o immobili del debitore, o del caso in cui l'esecuzione sia tornata inutile o insufficiente; ma non si accenna alla irreperibilità dei contribuenti, che è una delle principali cause per cui l'esattore ha diritto di essere rimborsato quando egli ha fatte tutte le pratiche richieste dalla legge e dai regolamenti per rintracciare il contribuente, e se non vi riesce, è certo ch'egli deve essere rimborsato dell'imposta che ha dovuto per questo contribuente anticipare al ricevitore provinciale.

Al quinto alinea si parla del tempo accordato all'esattore per far valere questo suo diritto. Esso dice:

« Nel secondo caso, per ottenere il rimborso, l'esattore deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro due mesi dalla scadenza della imposta, se trattasi di esecuzione mobiliare, o dentro sei mesi dalla detta scadenza, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. »

A parer mio, questi termini sono troppo ristretti, e per verità, è impossibile che l'esattore, il quale ogni due mesi ha da esigere tutte le imposte dirette, possa entro due mesi procedere a far l'esecuzione contro tutti i debitori morosi, che non si sono prestati al pagamento. Io son persuaso che nessuno contesterà la impossibilità di una esecuzione di questa fatta.

Io pregherei quindi che i termini fossero più dilatati, e si stabilissero quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, ed otto mesi, almeno, qualora sia il caso d'esecuzione sui beni immobili; in tal modo si accorderebbe quel tempo che è necessario, dirò anzi indispensabile all'esattore, per quanto si affretti a fare l'esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili del debitore per avere diritto al rimborso.

Diversamente egli si troverebbe nella dolorosa circostanza di essere privato del diritto di rimborso, per non avere avuto il tempo sufficiente a fare gli atti esecutivi.

Per regolare l'azione dell'esattore riguardo all'irreperibilità dei debitori, io proporrei che dopo il 5 alinea si dicesse:

« Nel terzo caso, cioè quando sia provata l'irreperibilità, per ottenere il rimborso, l'esattore deve giustificare entro due mesi dalla scadenza dell'imposta di aver eseguite tutte le pratiche che per reperire il contribuente saranno prescritte dal Regolamento per l'applicazione di questa legge. »

È certo che accordando il diritto all'esattore di

avere il rimborso per le quote irreperibili, bisogna assoggettarlo a discipline, onde egli abbia a giustificare tutte le pratiche fatte per rintracciare il contribuente il cui nome sta scritto nel ruolo, e per questo proporrei che tutte queste pratiche che è impossibile determinare per legge, lo fossero dal Regolamento, e dovesse quindi l'esattore adempierle tutte quante per poter avere diritto al rimborso.

Un nuovo emendamento, peraltro di puri termini, vorrei introdurre nell'alinea 6, dove dice:

« Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti, non perderà il suo diritto a rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a 10 giorni dopo la loro raccolta. »

Ben vede il Senato quanto sia ristretto anche questo termine.

Obbligare l'esattore entro 10 giorni dopo finito il raccolto, ad aver compiuta la vendita dei frutti oppignorati, per cui occorre trasferirsi nelle diverse località, mi pare un termine limitatissimo, mi sembra cosa quasi impossibile. Quindi proporrei che questo termine fosse esteso ad un mese dopo fatto il raccolto, affinché l'esattore abbia tempo sufficiente per far vendere i frutti che avrà sequestrato.

Infine, nel settimo alinea si dice: « Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli alla scadenza, senza perdere il diritto medesimo. »

Ma con questa disposizione non si accorda all'esattore nessun termine, nessuna facoltà.

Egli è certo che l'esattore non può riscuotere le pigioni o gli affitti prima della scadenza nella quale devono i medesimi pagarsi; se quindi non facesse l'esazione immediatamente nel giorno della scadenza, perderebbe il diritto al rimborso.

Vorrei quindi che dopo la parola *riscuoterli* si aggiungessero le seguenti: *sino a 15 giorni dopo la scadenza.*

Questi sono gli emendamenti che io proporrei all'art. 87.

Ma un'aggiunta poi importantissima, a senso mio, sarebbe necessaria all'articolo medesimo.

Si stabiliscono in quest'articolo le norme per disciplinare la condotta dell'esattore: si prescrivono i termini entro i quali egli debba fare tutte le sue operazioni per poter avere il diritto al rimborso delle quote inesigibili o irreperibili; ma non si stabilisce poi termine di sorta entro il quale lo Stato, la Provincia, il Comune debbano pagare questi rimborsi che all'esattore sono dovuti: ed in questo caso è certo che l'esattore incontrerà grave difficoltà di adire all'asta, oppure farà un calcolo di un termine molto lato e per questo dovrà aggravare a carico del Comune l'aggio che esigerà per assumere l'appalto della esattoria.

Noi abbiamo esempi frequentissimi, anzi si può dire di norma generale, che le liquidazioni dei rimborsi, che sono ammesse anche dalle leggi attuali, non si

compiano nè in due, nè in tre, nè in cinque anni, e vi hanno perfino dei casi che dopo dieci anni questi rimborsi non sono ancora liquidati.

Ora, se vogliamo obbligare questi esattori ad essere precisi nel fare le anticipazioni delle imposte loro caricate col non riscosso per riscosso, dobbiamo pure mettere un termine allo Stato, al Comune, alla Provincia, perchè abbiano ad effettuare i rimborsi di quelle imposte che l'esattore ha anticipate e che ha diritto di ripetere.

Diversamente, torno a dire, esso dovrebbe calcolare sovra un interesse gravissimo per queste sue anticipazioni, e questo interesse gravissimo ridonderebbe poi a danno delle Province e dei Comuni.

Per conseguenza io proporrei quest'aggiunta: « L'esattore o il ricevitore che abbia adempito alle pratiche prescritte in quest'articolo nei termini stabiliti, ha diritto di ottenere il rimborso entro sei mesi dalla presentata domanda; e ritardandosi dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune la liquidazione ed il pagamento del rimborso stesso oltre questo termine, l'esattore o il ricevitore ha diritto di imputare la somma del chiesto rimborso nel versamento della rata del bimestre successivo, salvi gli effetti della definitiva liquidazione. »

Questa è l'aggiunta che io proporrei, affinchè, come dicevo, l'esattore possa fare i suoi calcoli, e sia persuaso che non dovrà restare esposto all'anticipazione che fa per le quote inesigibili od irreperibili al di là di un tempo determinato, che io calcolo di sei mesi, e più il bimestre, vale a dire otto mesi.

A me pare che entro otto mesi, e lo Stato e la Provincia ed i Comuni possono fare tutte le operazioni necessarie per riconoscere e liquidare il credito dell'esattore. Ed ove non riuscissero in questo tempo, non perderebbero il diritto di far ripagare l'esattore, se in seguito si giudicasse non aver avuto egli il diritto al rimborso.

Presidente. Rileggo gli emendamenti per sapere se sono appoggiati.

Al primo alinea dopo la parola: « esattore » il Senatore Beretta propone di aggiungere « o il ricevitore ».

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato)

Dopo il 3. alinea: inserire le parole seguenti: « o che non sia stato reperibile il contribuente registrato nel ruolo. »

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Pregherei l'onorevole signor Presidente di mettere in discussione ad uno ad uno questi emendamenti.

Presidente. Io non li metto ora in discussione, domando soltanto se sono appoggiati, per cui se qualcuno di essi non fosse appoggiato, non lo metterò in discussione.

Senatore **Pernati**. Domanda la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Concederò a suo tempo la parola tanto al Senatore Digny come al Senatore Pernati.

Senatore **Cambray-Digny**. Permetta, signor Presidente: io proporrei appunto che questi emendamenti fossero discussi di mano in mano che sono appoggiati.

Presidente. Convieni prima che io sappia se sono appoggiati, poichè se qualcuno non lo fosse, non se ne terrà conto, e quindi gli altri saranno posti in discussione uno alla volta, e darò la parola a chi l'ha domandata.

Chieggo ora se l'emendamento testè letto è appoggiato.

(Appoggiato.)

Nel quinto alinea alle parole: 2 mesi, sostituire 4 mesi, ed a quelle di 6 mesi, sostituire le altre: a 8 mesi.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Dopo questo 5. alinea aggiungerne un altro così espresso:

« Nel terzo caso per ottenere il rimborso, l'esattore deve giustificare, entro due mesi dalla scadenza della imposta, di aver eseguito tutte le pratiche, che per reperire il contribuente saranno prescritte dal regolamento per l'applicazione di questa legge. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Al 6. alinea alle parole: a 10 giorni, sostituire le seguenti: ad un mese.

Chieggo se è appoggiato quest'emendamento.

(Appoggiato.)

Nel 7. alinea dopo la parola *riscuoterle*, il Senatore Beretta introdurrebbe le seguenti: *fino a quindici giorni dopo*.

Domando se anche quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Gli emendamenti ora letti ed appoggiati saranno discussi quando si metteranno ai voti partitamente i diversi alinea dell'articolo.

In quanto all'aggiunta, allorchè sarà esaurita la discussione dell'articolo, domanderò al Senato se è appoggiata, indi sarà messa in discussione.

La parola è al Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Ho chiesto la parola per fare alcune osservazioni circa a questa parte della legge che concerne le quote inesigibili.

Le quote inesigibili, o Signori, sono materia importante per i principii che vi si riferiscono, e per gli effetti pratici che ne risultano, perchè hanno tratto a somme di qualche entità.

Voi sapete che le quote inesigibili sono la misura della bontà delle leggi e della bontà dei Regolamenti che le attuano, ossia che determinano l'imponibilità

dei contribuenti e la liquidazione delle quote da ciascuno per essa dovute. Così diciamo ottima la legge d'imposta sulla proprietà fondiaria, purchè questa sia basata sopra un buon catasto, ed appoggiata ad una buona legge di voltura d'estimo. Perciò siamo quasi certi che nessuna quota rimane inesigibile.

Troviamo invece assai meno buona la legge d'imposta sulla ricchezza mobile, siccome quella che basata sopra criterii incertissimi, dà luogo ad una notabilissima quantità di quote inesigibili; e così per darvene un esempio, vi dirò che nella città di Torino l'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1865 lasciò inesigibili circa 800,000 lire, le quali si ripartiscono, se non erro, in circa 10,000 quote.

Crede che lo stesso, ma non dirò nella medesima cifra, si verifichi a Milano; perchè ricordo che in questo recinto, alcuni anni or sono, il Senatore Beretta parlò appunto di qualche migliaio di quote inesigibili a Milano.

Eguualmente so che a migliaia si contano le quote dell'imposta sulla ricchezza mobile rimaste inesigibili in Firenze.

Ora dunque, o Signori, venendo all'esame del progetto di legge, trovo che il sistema proposto consiste nel dare rimborsi all'esattore per le quote inesigibili. Questo sistema dei rimborsi è giusto, giustissimo, secondo la legge lombarda, la legge cioè che fa pagare all'esattore tutta la rata scaduta, come per esempio nel bimestre, senza eccezioni di sorta. È naturale che se l'esattore ha versato somme che poi si riconoscono inesigibili, è naturale, dico, che se gliene faccia il rimborso.

Ma, o Signori, questo versamento dello scosso e non iscosso, come suol dirsi, esiste ormai più nella nostra legge? Io credo che no. Da principio la proposta legge si rassomigliava molto alla legge lombarda, ma ora, vi si rassomiglia ben poco.

Voi avete votato l'articolo 80, il quale dice che lo esattore versa entro 10 giorni dalla scadenza lo ammontare delle somme dovute per l'imposta fondiaria, ma per le imposte non fondiarie, non dee versare che nove decimi, e dell'altro decimo farà il versamento nel corso del bimestre.

Ora, o Signori, qui non è più questione di scosso per non iscosso, l'esattore ritiene un decimo.....

Senatore **Cambray Digny**. Per due mesi.....

Senatore **Pernati**. Sta bene, per due mesi, ossia per un bimestre, poichè nel bimestre è obbligato a versarlo, e così, a mo' d'esempio, pel 15 di aprile; ma al 15 di aprile risorgerà il diritto di ritenere un altro decimo per quel bimestre, e così di bimestre in bimestre avrà sempre, mi permetta l'onorevole Cambray-Digny che glielo dica, avrà sempre a suo favore la ritenuta di un intiero decimo per tutto il corso dell'anno.

Ciò posto, posso asserire che lo scosso per non riscosso non esiste più, cioè non si versa nelle casse

l'intero ammontare della rata scadente per parte dell'esattore.

Anzi non solo non esiste l'obbligo di versare ciò che non ha incassato, ma è dispensato dal versare un intero decimo, quando anche lo abbia incassato.

Infatti, io domando, l'art. 27 venne forse variato? No, o Signori. L'art. 27 sussiste in tutta la sua pienezza, portando a carico d'ogni contribuente, alle scadenze precise, l'obbligo di pagare le quote maturate, cioè tutti i 10 decimi del bimestre, e se non paga, incorre in una multa.

Ora dunque, Voi vedete che, per l'effetto di questo articolo, non vi è più lo scosso e non scosso in favore dello Stato, delle Province, dei Comuni, e ciò torna a danno di questi Enti morali; mentre per contro avete sempre i contribuenti obbligati a versare interamente nelle casse ed a favore dell'esattore tutto il loro debito, niente eccettuato.

Questo è dunque un sistema precisamente al rovescio del Lombardo, perchè l'esattore non versa nemmeno quello che ha riscosso o può avere riscosso.

Ora dunque, se non ha versato quel decimo, come si può dire che gli si debba accordare un rimborso per quote inesigibili, poichè vi resta una somma che non ha pagata?

Esaminando quest'articolo 87 vedo che l'esattore ha diritto a rimborso per le imposte e sovrimeposte che non ha conseguite cogli atti esecutivi.

Ora io credo che questo sistema di un diritto a rimborsi, il quale nasce poco dopo scaduto il primo, e si rinnova in ogni bimestre, sarà fonte di imbarazzi amministrativi gravissimi. Vediamo infatti come abbia luogo questa procedura. Al primo febbraio scade il primo bimestre dell'imposta, quel certo bimestre, così detto contro ogni regola di aritmetica perchè consta di soli 31 giorni, e quattro giorni di tolleranza, e contro ogni consuetudine in materia di imposte, di discrezione, direi, verso i contribuenti, che in nessun luogo ho udito mai che debbano sempre anticipare d'un mese le loro quote d'imposta.

Scaduto il 5 febbraio, l'esattore guadagna una multa del cinque per cento, a carico dei morosi, e spedisce o può spedire immediatamente, come la legge gli dà il diritto, l'avviso al contribuente di pagare entro cinque giorni sotto comminatoria degli atti esecutivi, ossia del pignoramento.

Scadono quei cinque giorni all'undici del mese e si fa luogo al pignoramento voluto dall'articolo 34, indi alla vendita dopo dieci giorni, cioè al 21, giusta il disposto dell'articolo 40. Dunque l'esattore avrà potuto, valendosi dei suoi diritti, al 21 di febbraio, far vendere i mobili del contribuente moroso.

Se la vendita non ha prodotto nulla, od ha prodotto meno di quello che costituisce il suo credito, egli ha diritto a chiedere immediatamente, se non vi sono stabili da sprepriare, il rimborso della quota inesigibile.

Ora, vediamo quale potrebbe essere l'effetto pratico

della complicazione che dianzi ho accennato. Abbiamo in Italia otto mila Comuni; ogni Comune ha cinque ruoli, e così in tutto abbiamo 40,000 ruoli d'imposte dirette: fondiaria; fabbricati, ricchezza mobile, vetture e domestici, pesi e misure.

* Se in ognuno di questi ruoli si verificasse una sola quota inesigibile, avremmo 240.000 quote inesigibili nel decorso dei 6 bimestri. Ora per farsi rimborsare di queste 240,000 quote inesigibili gli esattori debbono fare tre ricorsi per ogni quota, quando debbano ricorrere all'Erario, alla Provincia, ed al Comune, a ciascuno cioè per quanto vi hanno interesse distinto e speciale. Non dirò questo per tutte le imposte, perchè non tutte sono ugualmente distribuite a favore dell'Erario, delle Province e dei Comuni; ma per le imposte fondiaria, dei fabbricati, e di ricchezza mobile vi è questo triplice ricorso a farsi.

Quando l'esattore presenta il ricorso, dovrà corredarlo (lo dice l'articolo 87) dei certificati che provino la non esistenza del contribuente, gli atti di oppugrazione fatti, gli atti d'incanto e via dicendo.

Questi ricorsi l'esattore, per quanto spetta all'Erario, deve presentarli all'agente delle tasse. Tutti questi 240,000 ricorsi dovranno essere esaminati dagli agenti delle tasse, quindi passati agli Intendenti di Finanza che daranno, ritengo, un parere, e dipenderà poi dalla Direzione centrale delle contribuzioni la decisione se la quota è inesigibile, e se si debba fare luogo alla spedizione di un mandato regolare di rimborso. Questo mandato verrà a sua volta passato al Ragioniere Generale per la registrazione, poi alla Corte dei Conti, e così di seguito, finchè giunga nella Tesoreria per la sua esazione per parte dell'esattore.

Voi vedete, o Signori, quale complicazione porta questo sistema di rimborsi di quote inesigibili.

E ciò per il solo Tesoro: ma ho già detto che per diverse imposte vi ha anche una parte devoluta alla Provincia ed al Comune; e le Province ed i Comuni sicuramente non debbono stare alle decisioni che si emanerebbero per il Tesoro, inquantochè la Provincia ed il Comune devono giudicare essi stessi per loro conto, se quelle quote sono o non sono inesigibili; dunque da ciò ben si vede quale complicazione di atti amministrativi ne nascerebbe.

Questa è la procedura dei ricorsi. Vediamo ora il seguito di questa procedura quando passa nello stadio dei pagamenti. Gli esattori fanno i loro versamenti alla cassa al 15 del mese, e così l'esattore al 15 di Febbraio dovrà versare quella tale quota sotto quella tal deduzione di un decimo per le tasse non fondiarie. È detto che subito dopo il 21 l'esattore potrà ricorrere per avere codesti rimborsi. Se sarà sollecita la spedizione, dovrebbe in pochi giorni poter procurarsi l'ordinanza di rimborso per le quote inesigibili; per cui pochi giorni dopo l'effettuato versamento dovrebbe uscire dalla cassa l'importare di questi mandati di rimborso; ciò porterebbe, come vedete, un immenso

movimento per questa continua entrata e sortita che si alternerebbe, e non servirebbe certo a render più facile e più semplice quella contabilità che tutti riconosciamo già tanto inceppata e malagevole nella nostra pubblica amministrazione.

Che se poi non fosse così sollecito il decreto ed il mandato di rimborso, io non so se l'esattore, il quale ha dalla legge il diritto di ricevere questi rimborsi in una determinata somma, io non so, dico, se quando l'esattore avesse messo in mora o le Finanze o la Provincia od i Comuni a fargli questi pagamenti, non so se non avrebbe il diritto ad ottenere anche un interesse quando il ritardo fosse eccessivo. Abbiamo in quest'Aula molti illustri magistrati, ed io in ciò al loro giudizio ben volentieri mi rimetto.

Ma ciò mi fa ancora sorgere un riflesso sull'eccessivo lucro che avrebbe l'esattore in questa procedura. L'esattore, come dissi, avrebbe fatto il versamento il giorno 15; dopo il 21 ha diritto a chiedere il rimborso, e ponete lo ottenga dopo altri 15 o 20 giorni, ed un mese, il che vorrebbe dire che avrebbe lasciato in cassa, supponete per un mese, o supponete anche per due, la somma delle quote inesigibili che gli sarebbero dopo quel tempo rimborsate.

Intanto in questo frattempo che cosa avrebbe l'esattore guadagnato? Ritengo avrebbe guadagnato l'aggio che voglio supporre solo dell'un per cento o del due sulla somma a riscuotere, più il cinque per cento di multa contro il contribuente moroso, e più ancora il cinque per cento a titolo di spese per gli atti esecutivi, e così, per la privazione di un mese, o se volete anche di due, della somma corrispondente alle quote inesigibili, l'esattore, ritenuto quanto sopra, avrebbe guadagnato il dodici, o quanto meno, l'undici per cento; epperò a me pare che la speculazione presenta un margine troppo largo, nè so capire come questo sistema possa essere economico e vantaggioso alle finanze dello Stato, o quanto meno alla massa dei contribuenti.

Ma andiamo oltre, e passiamo alla competenza passiva dei rimborsi.

Veramente se riflettiamo che le quote inesigibili provengono da difetti della legge, o per meglio dire, da difetti dei regolamenti, o dalla meno retta loro attuazione, per cui v'hanno errori nelle matrici, che determinano l'imponibilità dei singoli debitori, e nei ruoli che liquidano le rispettive quote da ciascuno dovute sono errate; se tutte queste quote inesigibili, dico, provengono da questi difetti, da questi errori che si commetterebbero dagli impiegati del Governo, pare che a rigore di logica le conseguenze dovrebbero ricadere a carico del Governo ossia dello Erario.

Ma, teniamoci pure al sistema proposto, per cui non sarà il solo Erario che pagherà, ma pagheranno anche le Province ed i Comuni il rimborso delle quote inesigibili.

Lo Stato non sarà imbarazzato a pagare somme an-

che vistose; poichè accennava pel ruolo della tassa di ricchezza mobile del 1865 di Torino quella di 800 mila lire. Se non vi saranno fondi disponibili, sappiamo che ha sempre le risorse dei buoni del Tesoro; ma i buoni del Tesoro costano per lo meno il 5 per 0,0; anzi sebbene portino scritto in fronte il 5 per 0,0, non v'ha chi non sappia che coll'aggiunta degli sconti e della provvigione montano al 7, all'8 per 0,0 e anche di più; nullameno comunque sia, le finanze avranno sempre il modo di pagare all'esattore questo rimborso. Non così le Province ed i Comuni.

Di che si alimenta l'Erario provinciale? Voi lo sapete, della sovr'imposta.

Ora, il 15 di febbraio la Provincia avrà avuto dal suo ricevitore l'intero bimestre, ossia il sesto della sua sovr'imposta; non parlo della ritenuta di quel certo decimo, ammetto che abbia incassato questo intero bimestre, e non riceverà più un centesimo della sua sovr'imposta fino al 15 aprile successivo.

Dunque la Provincia vivrà colla sovr'imposta di un bimestre, ossia del sesto della sovr'imposta i primi tre mesi e mezzo dell'anno, cioè fino al 15 aprile. Ed è ben naturale che appena questi fondi saranno versati, le spese provinciali li avranno assorbiti.

Epperò come faranno le Province così limitate nei loro mezzi, a pagare i mandati di rimborso delle quote inesigibili allora che saranno di somme cospicue. Esse hanno 7 milioni e mezzo circa di sovr'imposta nella ricchezza mobile, della quale calcolando un decimo di inesigibile, o poco meno, avreste un 700 circa mila lire da rimborsare; e questa certo non è una piccola somma. Ora dunque queste Province saranno imbarazzate, faranno del loro meglio coi propri ricevitori; l'interesse del denaro è libero, si accomoderanno come potranno.

Le stesse cose dovrei dire ad un dipresso per tutti i Comuni dello Stato, e così non farò ripetizioni inutili.

Dunque voi vedete, o Signori, come sia imbarazzante questa procedura del rimborso delle quote inesigibili.

Ma tutto non è finito. Le quote inesigibili sono il credito capitale dell'esattore; ma esso avrebbe pure da quanto pare, un credito accessorio, e questo è composto dell'aggio, delle multe del 5 0,0; e delle spese di esecuzione, calcolate pure al 5 0,0, dunque è un 10 od un 11 0,0 che bisognerebbe aggiungere. Per verità io non ne vedo fatto cenno nella legge, e mi permisi nella tornata del 29 aprile di richiamare l'attenzione della Commissione sopra questo importantissimo punto, ed indirizzavo una domanda alla Commissione, affinchè si compiacesse dirmi quale fosse il suo concetto a tale riguardo, se l'esattore cioè avesse diritto di ottenere col rimborso delle quote, anche il pagamento dell'aggio, delle multe del 5 0,0 e del 5 0,0 sugli atti esecutivi. Questa mia preghiera mi procurò l'onore di una risposta dell'onorevole Senatore De

Gori, a nome della Commissione. Egli mi fece l'onore di rispondermi. « Incombe alla Commissione di pronunciarsi intorno all'emendamento ec.; ma oltre a ciò l'onorevole Senatore Pernati ha diretto alla Commissione una domanda esplicita, vale a dire quali fossero gli intendimenti nostri intorno all'abbuono delle penali sulle partite inesigibili? »

« Comincio dal rispondere all'onorevole Senatore Pernati, pregandolo ad avere sofferenza di aspettare che venga in discussione l'art. 65 che tratta di questa materia, all'effetto di far conoscere quali sieno le proposizioni nostre al Senato. »

All'art. 65, risponde, fu surrogato l'art. 87, ma alla mia domanda non trovo cenno di risposta. Per cui mi permetto di ripeterla alla Commissione perchè voglia avere la compiacenza di dirmi se l'esattore ha diritto, anzi tutto, di avere il rimborso insieme alle quote inesigibili, degli accessori, cioè l'aggio, le multe ed il 5 0/0 delle spese?

In secondo luogo, come e da chi si dovrebbero pagare queste somme, questi accessori delle quote inesigibili?

Io, o Signori, ho accennato a difficoltà di principii ed a difficoltà pratiche che presenta il proposto sistema di rimborso e di rimborsi bimestrali, anzi successivi e continui, a partire dal 21 febbraio.

Io attenderò di sentire le ragioni con le quali la Commissione vorrà giustificare il suo sistema, e mi riservo allora di proporre qualche emendamento o aggiunta.

E per abbreviare la discussione, perchè non voglio esser tenuto per un uomo che abbia la mania di demolire e si limiti a far critiche e censure, io dirò in massima quale sarebbe il mio modo di vedere.

Parmi che, attesa specialmente la disposizione che Voi avete introdotta nell'art. 80, per cui l'esattore è dispensato dal pagare l'intero suo debito a scadenza, così che può ritenere in cassa una parte dello scosso, parmi, dico, non si possa più rimborsargli, come nel sistema della legge lombarda, le quote inesigibili cadenti in quello stesso decimo che ha già ritenuto, ossia fu dispensato dal versare. Epperò proporrei di abbandonare questo sistema tanto intralciato, ed oneroso di rimborsi di somme non effettivamente versate dagli esattori e vi pregherei di sostituirvi invece un sistema di gran lunga più semplice, il quale consiste nel togliere di mezzo tutte le quote inesigibili mediante ordinanze di discarico, ossia sgravio, colla corrispondente riduzione dei ruoli, e ciò una volta sola in fine dell'anno.

Voi capite che non presumo di averlo inventato io questo sistema; esso non è altro che il sistema praticato dalla Francia da moltissimi anni, nazione questa che, come voi sapete, così di frequente cambia le istituzioni politiche, ma non cambiò mai essenzialmente le amministrative; questo è il sistema che vige

da moltissimi anni nelle antiche Province Liguri e Piemontesi.

Io dunque lo accenno in via di massima, salvo a sentire le osservazioni della Commissione per quelle proposte o di emendamenti o di aggiunte che crederà opportune.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori Senatori: io risponderò brevissimamente alle osservazioni dell'onorevole Senatore Pernati, e finirò per parlare dell'argomento pel quale aveva preso la parola, cioè dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta.

L'onorevole Senatore Pernati ha insistito, e ripetutamente insistito nell'asserire che noi abbiamo distrutto il principio fondamentale della legge, quello dell'obbligo nell'esattore di versare il non riscosso per riscosso; perchè all'art. 80 si è ammesso l'obbligo nell'esattore di dare per intero il debito di ruolo soltanto per le imposte fondiari, e di dare 9/10 delle imposte non fondiari entro i dieci giorni dopo la scadenza, salvo a dare il residuo decimo nel corso del bimestre.

Mi permetta l'onorevole Senatore Pernati di fargli osservare, che questa sua insistenza nel ritenere distrutto il principio del non riscosso per riscosso, per questa semplicissima ed anche lievissima eccezione, è un modo di vedere la cosa un tantino esagerato.

La ragione di quella proposta che il Senato votò senza discussione io non credo dover qui lungamente svilupparla.

Accennerò solamente che a tutti i pratici in questa materia è noto quali difficoltà ci siano per l'esazione intera delle imposte personali, e specialmente della ricchezza mobile, a scadenza fisse; e volendo evitare che questo fosse motivo di pretese negli aggi, esagerate e giustamente esagerate, la Commissione credette di dovere proporre al Senato questa facilitazione, bene inteso, Signori, che dentro il bimestre la somma intera debba essere pagata.

Dice l'onorevole Pernati che così di bimestre in bimestre concediamo all'esattore di ritenersi in mano sempre la decima parte dell'imposta. Ciò sarebbe vero, se queste imposte personali si pagassero veramente per intero.

Ma, o Signori, io non ho dubbio di sorta che in veruna esattoria del Regno ci sarà un esattore che possa riscuotere per intero l'imposta personale nel bimestre, e per conseguenza sarà un disborso un poco minore in cui sarà questo esattore; ma non si potrà mai dire che egli abbia in mano la decima parte dell'imposta.

Del resto, io sono meravigliato come un uomo dell'esperienza dell'onorevole Pernati abbia potuto credere veramente che quest'abuso si potesse verificare; che cioè l'esattore ritenebbe in propria mano continuamente una decima parte dell'imposta.

Io non seguirò l'onorevole Pernati nè in tutti i par-

ticolari che egli ha enumerati per far toccare con mano al Senato le difficoltà pratiche del sistema, la gran quantità di quote inesigibili che dovrebbero essere appurate dall'amministrazione, e via discorrendo.

Il sistema ormai è in pieno vigore in Lombardia ed in Toscana, ed i rimborsi delle quote inesigibili si sono fatti e si fanno sempre, senza che alcuna difficoltà si sia a tal riguardo presentata. Quindi non mi pare che con una immaginaria descrizione di possibili inconvenienti si possa combattere vittoriosamente il risultato della esperienza. Io dunque, su questo punto non insisterò; tuttavia io devo ancora fare osservare all'onorevole Senatore Pernati che egli ha ritenuto sempre nel suo discorso, che il rimborso di tali quote inesigibili debba essere fatto all'esattore immediatamente; appena, cioè, verificata la loro inesigibilità. Egli ha accennato che dentro il bimestre l'esattore dovrebbe essere rimborsato; anzi, se non m'inganno, ad un certo punto egli ha combinato quella ritenuta di un decimo d'imposta con questo rimborso, quasi trovando che l'esattore sarebbe rimborsato di quote che avrebbe riscosse senza aver pagate.

Ora, io mi permetto di osservare, in risposta all'onorevole Pernati, che abbiamo inteso l'onorevole Beretta proporre un emendamento per stabilire il termine di sei mesi di tempo nel quale il Governo deve far questo rimborso, per timore che il Governo non voglia farlo se non dentro un termine molto maggiore a danno degli esattori, e quindi a carico dei Comuni che dovrebbero sottostare per tal ragione ad un aggio sproporzionato. E la verità sta, o Signori, da questa parte, imperocchè io credo che difficilmente il Ministero potrebbe pigliare l'impegno di far dentro due mesi la liquidazione ed il rimborso delle quote inesigibili. Ma di tale questione noi parleremo quando verremo all'emendamento del Senatore Beretta; però certo è che se in qualche cosa difettano le disposizioni da noi proposte in questa legge sarà più per non avere assegnato all'amministrazione un termine dentro il quale questi rimborsi debbono essere fatti, piuttosto che nel pericolo di doverli vedere effettuati troppo presto.

Per non tediare il Senato non mi occuperò del concetto di mettere le quote inesigibili a carico degli impiegati, e di altre osservazioni che veramente non mi pare sieno tali da costringere ad una lunga discussione.

Il punto sul quale mi credo in dovere di fermarmi a nome della Commissione è la domanda che rinnovò l'onorevole Pernati, per sapere che cosa accade dell'aggio, delle multe e delle spese che sono dovute all'esattore, per le quote riuscite inesigibili. La risposta è semplicissima: quando la quota è inesigibile, il Governo perde l'imposta, il Comune e la Provincia perdono le sovra-imposte, e l'esattore perde l'aggio, la multa e le spese.

Chiarito questo punto, io non mi estenderò nel rispondere alla proposta che l'onorevole Pernati fa-

ceva di abbandonare il sistema dei rimborsi per adottare quello degli sgravii.

Bisognerebbe a quest'uopo cominciare col disfare la legge nella parte già votata, e non ammettere il non riscosso per riscosso.

Evidentemente all'esattore che voi obbligate a pagare a giorno fisso, non potete parlare di sgravio. Fino a che non sia verificato se l'imposta sia esigibile o no, lo sgravio non si può fare: e allora l'esattore ha pagato da un pezzo e non resta che rimborsarlo.

Io quindi non insisterò su questo punto e verrò a parlare dell'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

L'onorevole Beretta ha chiesto che nella prima parte dell'articolo 87 sieno introdotte le parole, « o il ricevitore » dopo le parole « l'esattore », volendo così applicare anche al ricevitore tutte le disposizioni dell'articolo 87.

La Commissione aveva preso in considerazione e discussa tale questione, ma ad essa era sembrato che le diverse disposizioni di questo articolo non fossero veramente, nè sieno, applicabili al ricevitore. Il ricevitore dovrà anch'esso avere il rimborso delle quote dimostrate assolutamente inesigibili; ma saranno quelle per le quali il rimborso sarà stato accordato e da esso fatto all'esattore. Quindi implicitamente parve alla Commissione che l'abbonamento delle quote al ricevitore fosse necessaria conseguenza di questo articolo, e che non occorresse parlarne.

Tutto al più; se fosse vero che per il ricevitore si presentassero casi di rimborso estranei a quelli per i quali il rimborso è accordato all'esattore, bisognerebbe fare un articolo a parte, e non sarebbe mai, aggiungendo la parola *ricevitore* a questo primo paragrafo dell'articolo, che si potrebbe fare. Per queste ragioni la Commissione non ha fatto parola del ricevitore in questo articolo, e non potrebbe per conseguenza accettare il proposto emendamento.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non avrei difficoltà che non si aggiungesse a questo articolo la parola *ricevitore* se la Commissione ammettesse in un altro articolo qualche disposizione che appunto riguardi il ricevitore. Ma non avendo visto nessun provvedimento per il rimborso al ricevitore ho creduto il meno male fosse provvedere con metterlo al pari dell'esattore in questo articolo; perchè se non tutti i casi contemplati nell'articolo stesso possono dare diritto al ricevitore pel rimborso, vi sono almeno dei casi in cui questo diritto gli compete, cioè quando la esecuzione è tornata insufficiente.

Il ricevitore provinciale deve rispondere del non riscosso per scosso come l'esattore comunale, nella sua provincia.

Ora, quando un esattore non va a pagare la sua imposta nel tempo stabilito, il ricevitore fa gli atti ese-

cutivi a carico di questo esattore; ma se, esperiti gli atti esecutivi e sulla sostanza mobile e stabile, non risulta tanto da potersi pagare di tutto l'importo delle imposte che l'esattore comunale deve versare, perchè il ricevitore dovrà perdere quella somma? Non è egli che ha fatto il contratto con l'esattore comunale e non ha esaminato se la cauzione fosse stata sufficiente a garantirlo della somma che l'esattore comunale deve pagare ogni bimestre.

Dunque è di tutta giustizia, è indispensabile che a questo ricevitore provinciale sia accordato il diritto di farsi rimborsare di tutto quanto non potè esigere dall'esattore comunale per insufficienza della cauzione dopo avere esperiti i suoi atti.

Se la Commissione crede di provvedere a questo con un altro articolo, io non ho difficoltà ad omettere in questo la parola *ricevitore*.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Senatore **Pernati**. L'aveva chiesta io prima.

Senatore **Cambray-Digny**. È per rispondere all'onorevole Beretta; la prego a permettermi di parlare prima.

Presidente. La parola è all'onorevole Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. La Commissione ha discusso se si dovesse fare un articolo speciale pel ricevitore.

È sembrato da questa prima discussione che il ricevitore fosse di natura sua esonerato di quella parte di somme che l'esattore non paga per essere stato esonerato esso stesso nei casi preveduti da questo articolo 87.

Quanto all'altra questione della insufficienza della cauzione, la Commissione è stata molto dubbiosa, e credette di non dover ammettere il caso nella legge.

Ora, poichè ne viene fatta una proposta speciale, la Commissione non ha difficoltà di ripigliare la cosa in considerazione, e riferire in proposito al Senato; ma le sembra che assolutamente sia una questione a parte, da mettere in articolo separato, piuttostochè in quest'articolo 87.

Se l'onorevole Senatore Beretta acconsente, la Commissione riprenderà la questione ad esame, e riferirà al Senato il risultato dei suoi studi.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Non risponderò che poche parole alle osservazioni che mi ha opposte l'onorevole Senatore Cambray-Digny. Egli disse anzitutto che io insisteva su quella disposizione dell'art. 80, criticandola quasi perchè accordasse all'esattore di non versare che i $\frac{9}{10}$ dell'imposta non fondiaria.

Io non ho criticato questa disposizione, ma dissi che essa distrugge il principio della vostra legge.

Dal momento che il carattere essenziale della legge lombarda consiste nell'assicurare all'Erario il versamento di tutta intera la quota alla sua scadenza, è naturale che tale sistema, che si dice dello scosso e

non scosso, è cambiato quando permettete all'esattore di non versare un decimo: e prego l'onorevole Senatore Cambray-Digny di non fraintendere le mie parole. Io diceva non già che l'esattore avesse sempre incassato anche quel decimo, il cui versamento gli era accordato di sospendere; ho detto solo che l'articolo 27 prescrive che il pagamento abbia luogo integralmente per parte dei contribuenti a quella tale scadenza per tutti i 10 decimi, e che ove non si eseguisca, l'esattore ha un largo compenso nella multa del 5 per 0/0. Che a fronte di quest'articolo di legge che provvede ad un pagamento effettivo a mano dell'esattore può darsi, anzi dee credersi che egli lo abbia conseguito, e che quindi il dispensarlo da un decimo nel suo versamento era una deroga al principio.

Capisco i motivi di questa deroga che foste costretti a fare in vista dell'imposta di ricchezza mobile. Ma da essa argomento e dico appunto che la legge Lombarda non è precisamente applicabile al nostro sistema tributario, per queste imposte di quotità, ossia dell'imposta di ricchezza mobile.

Il difetto capitale della vostra legge è qui: sta nell'introdurre nella nostra legislazione una legge la quale non può adattarsi al nostro sistema di tributi. Perocchè la legge lombarda è basata sopra imposte di contingenti, e di contingenti d'imposta quasi tutta reale e territoriale.

Presidente. La prego di ritenere che il punto adesso in questione è l'emendamento proposto al primo alinea, e poi man mano si verrà alla discussione sulle altre disposizioni.

Senatore **Pernati**. Mi permetta, onorevolissimo signor Presidente, io aveva chiesto la parola per lo scopo che credo anzi di averle accennato fin da ieri, cioè di fare delle osservazioni generiche sulle disposizioni concernenti le quote inesigibili; quindi ho creduto necessario premettere alcune avvertenze generali sul sistema prima di venire alle singole disposizioni.

Presidente. Secondo il Regolamento, le osservazioni generali si mettono in campo nella discussione generale: va benissimo che Ella possa accennare a principii generali, ma qui si discute di una disposizione particolare, contenuta nel primo alinea dell'articolo al quale è stato proposto un emendamento.

Su questo emendamento ha parlato il Senatore Cambray-Digny. Se Ella crede parlare su questo emendamento, e per conseguenza su questo alinea, sta bene, ma non possiamo ritornare alla discussione generale, poichè altrimenti non si andrebbe avanti.

Senatore **Pernati**. Onorevole signor Presidente. Io ho chiesto la parola per parlare su varii articoli complessivamente di questa parte della legge e ciò, parmi, si suol fare quando si entra in una materia speciale che abbraccia diverse disposizioni.

Non è possibile portare immediatamente la discussione sopra un determinato articolo di esse quando se ne vuol considerare l'insieme per il nesso necessario

che esiste tra loro, e questo era appunto lo scopo cui miravo io colle mie osservazioni. Ora non vorrebbe il Senato avere la bontà di permettermi che io potessi rispondere poche parole all'onorevole Senatore Cambray Digny ?

Varie voci. Parli, parli pure!

Senatore **Pernati**. Io ringrazio il Senato della bontà di aver permesso all'onorevolissimo nostro Presidente di non applicare a mio riguardo il rigore del nostro Regolamento, e ripiglio il filo delle mie osservazioni.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny trovava che era, se ho ben compreso, alquanto singolare la mia osservazione, relativa al termine nel quale si sarebbero compiuti gli atti esecutivi, ossia gli incombeni pel rimborso delle quote inesigibili, e diceva che io lo volevo troppo sollecito, mentre eravi una proposta di un altro Senatore che fissava un termine di sei mesi.

Io ho fatto le due ipotesi: io ho detto che se gli atti si compievano solleciti, si sarebbero avute molte complicazioni ed incagli nella contabilità e nelle pratiche amministrative; e che se invece gli atti si facevano a rilento, si sarebbe allora responsabili di questo ritardo; epperò temerei si dovessero pagare degli interessi sulle somme dei rimborsi dovuti agli esattori a termine della legge.

Non essendovi un termine per questi pagamenti sorge la ragione nel creditore di avere gli interessi della somma che gli spetta mettendo *in mora* il debitore.

Del resto, io sono ben contento che l'onorevole Senatore Beretta venga ad introdurre una disposizione che tolga di mezzo gli inconvenienti di questo difetto di termini nella legge, difetto, che poteva produrre forse gravi conseguenze.

Quanto all'interpellanza che aveva fatto nella tornata del 29 aprile, e che ho ripetuta oggi, l'onorevole Senatore Cambray-Digny ebbe la compiacenza di rispondermi, risolvendo la questione in un modo molto spiccio, ed io lo ringrazio d'aver risolto così ogni dubbio.

Egli disse che nel sistema che si va discutendo non si verificherà che le quote inesigibili diano luogo al pagamento di aggi, di multe e di spese, di coazione da pagare o da rimborsare all'esattore.

Per verità io non so come, e perchè, quando un esattore avrà per ipotesi proceduto sopra alcuni beni del debitore per una quota d'imposta, supponiamo di lire cento, e ne avrà esatto cinquanta oltre l'importo dell'aggio, della multa e delle spese, egli non possa pretendere il rimborso dell'intera somma delle rimanenti lire cinquanta.

La legge, pare, gli accorda questi aggi, e multe, e compensi per spese di esecuzione, che sono accessori del suo credito principale e ne seguono la sorte, secondo i soliti principii. Parrebbe giusto che l'esattore abbia quanto meno il rimborso di spese che avrà effettivamente incontrate negli atti esecutivi.

Ma se ciò non si vuole, sarà un sistema un po' spic-

cio; ma parmi necessario il dichiararlo e non sottintenderlo.

Parmi che bisogna fare la legge in modo da togliere ogni dubbio, ed i reclami degli esattori interessati.

Infine diceva l'onorevole Cambray-Digny che non rispondeva a quella mia osservazione, a quella mia idea colla quale pareva che io volessi far carico agli impiegati del Governo che avessero mal redatti i ruoli, e renderli responsabili del pagamento di quelle quote di imposte, che diverrebbero perciò inesigibili.

Mi perdoni, ma io non ho mai sognato di dire una enormità di questo genere, ed ha fatto bene a non rispondere ad una cosa che io non ho mai detto.

Parlando del sistema da me accennato delle ordinanze di sgravio che si praticano in Francia e nelle nostre Province, mi disse l'onorevole Senatore Cambray-Digny che qui non è il caso sicuramente di sgravii e da rimandarsi in fin d'anno, perchè lederebbe il principio del non scosso per scosso.

Ma dal momento che si concede dalla legge proposta all'esattore lo esonero interinale dell'obbligo di pagare quel tal decimo, e che questo durerà tutto l'anno cioè fino alla fine dell'ultimo biennio, ossia al 15 di dicembre, mi pare che vi si possa contrapporre un corrispondente ritardo nel sistemare il conto del suo diritto a rimborso, se questo eccederà o no il decimostato sospeso al versamento che gli correva obbligo di fare nelle casse.

Io non aggiungerò più altro; mi riservo di entrare nella discussione di altri articoli della legge.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Dietro le dichiarazioni fatte in nome della Commissione dall'onorevole Cambray-Digny aspetto ben volentieri che la Commissione voglia proporre un articolo speciale il quale stabilisca i diritti del ricevitore pel rimborso.

Dichiaro pertanto che io ritiro il mio emendamento, che era di introdurre la parola *ricevitore* in questo articolo, nulla essendo nel medesimo nè nei successivi disposto a favore del ricevitore.

Ma giacchè ho la parola, risponderò al preopinante Senatore Pernati che, in quanto al rimborso, questo si limita assolutamente alle imposte e sovr'imposte e non agli aggi e multe stabilite dalla legge. Il primo alinea dell'articolo 87 dice: « L'esattore ha diritto al rimborso delle *imposte e sovr'imposte* » non ha perciò diritto alcuno agli aggi che dovrebbero spettargli sulle quote inesigibili: ma nè questo aggio nè le spese che egli deve sopportare gli vengono rimborsate e restano a tutto suo carico: il che forma altro degli oneri che lo aggravano.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. L'onorevole Pernati ha fatto ripetutamente allusione alla risposta che io ebbi l'onore di dargli quando nel meschino numero di tre com-

missari io aveva abitualmente l'onore di parlare a nome della Commissione.

A questo doppio eccitamento io non debbo, non posso rimanere in silenzio, anche per non mostrare al Senato che mi sono condannato al mutismo.

L'onorevole Pernati ha detto che la risposta che in nome della Commissione ha fatto il Senatore Cambray-Digny è una risposta molto spiccata; e con questa qualifica ha mostrato che non era per lui una risposta convincente.

Mi permetta l'onorevole Pernati che gli dica che la risposta che ha dato il Senatore Cambray-Digny, se è spiccata, è anche categorica, è anche logica.

Il Senatore Pernati mi insegna che fra un danno subito e un lucro mancato la differenza è essenziale. Che l'esattore abbia tutto il diritto di essere rimborsato della somma che ha dovuto anticipare, ma che poi non ha potuto esigere, è un atto di giustizia, è la riparazione di un danno che avrebbe subito ingiustamente, ove questo rimborso non fosse stato introdotto nella legge; ma il non ammettere in quella legge compenso alcuno pel lucro che per avventura può mancargli, è una conseguenza logica di tutta quanta l'economia del nostro sistema, la quale basa l'esazione delle imposte dirette sopra l'aggio e sopra le eventualità del non riscosso per riscosso.

Con questa dichiarazione credo che l'onorevole Pernati troverà che la Commissione non ha mancato alla promessa che aveva fatto di provvedere ai rimborsi in quella sede nella quale sarebbe stato più conveniente, e che se ha taciuto degli aggi è stata la conseguenza logica di quel sistema sul quale la legge tutta si basa. Ma potrà dirsi che l'esattore rimarrà sacrificato nelle spese di esecuzione; sta benissimo, sia pure; il contratto per il quale gli rimane conferita l'esattoria è pure un contratto aleatorio e a qualche cosa deve esporlo.

Presidente. Dunque il secondo emendamento proposto dal Senatore Beretta è un'aggiunta dopo il terzo alinea, cioè....

Senatore **Pernati.** Domando la parola per proporre un emendamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Abbiamo veduto che l'esattore non ha veramente sborsato che i 9/10 delle imposte non fondiari.

Ora bisogna determinare quando egli abbia diritto ad ottenere il rimborso delle quote inesigibili.

Mi pare che per un giusto riguardo all'interesse dell'Erario, delle Provincie, dei Comuni, non gli si debba lasciare questo diritto così vago come è nella legge, per cui potrebbe l'esattore pretendere i rimborsi subito dopo esauriti gli atti esecutivi, e così in fine di febbraio.

Proporrei quindi di dire:

« L'esattore ha diritto nell'ultimo bimestre, al rimborso delle imposte, ecc. ecc. » in questo modo nel-

l'ultimo bimestre soltanto egli dovrebbe saldare l'ultimo decimo, e potrebbe farvi fronte col rimborso che gli si farebbe delle quote inesigibili, si verrebbe così a risparmiare una immensa quantità di atti, di procedure, di spese, di inconvenienti di ogni genere e danni anche finanziari, come ebbi l'onore di accennare con colori un poco neri, se volete, ma che hanno appoggio nella verità.

Domando quindi alla gentilezza della Commissione se voglia ricevere da me questo lieve emendamento.

Presidente. Abbia la bontà di mandarmelo. Frat tanto lo caunio; e sarebbe di dire: *l'esattore ha diritto nell'ultimo bimestre ecc.*

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** L'onorevole Senatore Beretta ha proposto un emendamento per dire appunto entro qual termine e come l'esattore abbia ad ottenere questo rimborso a cui gli dà diritto la legge.

A me pare, se l'onorevole Senatore Pernati non si oppone, che la discussione di quel suo emendamento potrebbe farsi insieme a quella dell'emendamento proposto dal Senatore Beretta perchè è la stessa questione risolta in un modo diverso, mentre l'onorevole Beretta propone un certo termine entro il quale dev'esser fatto questo rimborso.

Senatore **Pernati.** Egli propone, parmi, quando debba cessare di esercitarsi questo diritto; io, quando debba cominciare: quindi anche a me pare che questi due emendamenti possano combinarsi insieme, ed aspetterò volentieri il momento opportuno.

Presidente. Allora non metterò più ai voti il suo emendamento, ed aspetteremo che sia in correlazione con quello del Senatore Beretta.

Ora il signor Senatore Beretta dopo il terzo alinea propone quest'altro emendamento: *o che non sia reperibile il contribuente registrato nel ruolo.*

Senatore **Cambray-Digny.** La Commissione nell'alternativa che ha posto, ha inteso comprendere anche questo caso colle parole « o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente »; evidentemente quando non si è trovato il contribuente, gli atti sono completamente inutili, ed il caso sembra compreso in questa espressione. Quindi non le apparisce necessario di stabilire un terzo caso.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Credo che si possa intendere facilmente, e molti lo intenderanno; ma credo pure che sarà assai discutibile se si debba dare quel senso all'articolo in discorso. Infatti quell'articolo dice: *o che la esecuzione non abbia potuto avere luogo per assoluta mancanza nella provincia di beni mobili o immobili del debitore: o che la esecuzione su questi beni mobili o immobili sia tornata inutile od insufficiente.*

La Commissione dice che, se non ci è il contribuente, sarà tornata inutile la esecuzione.

Il tornare inutile suppone sempre che si sia dovuto fare l'esecuzione a carico di un debitore; ma la prima ricerca è vedere se ci è il debitore.

Ora, quando in un ruolo è messo il nome di un debitore che l'esattore cerca e non trova nel domicilio indicato nè altrove, usando tutte quell'altre pratiche, come accennavo, che verranno stabilite nel regolamento, è inutile che vada a cercare poi se vi sono o no stabili o mobili di quella tal persona, che non esiste più od è erroneamente registrata nei ruoli.

Ma pure, se si vuol dichiarare che si intende contenersi nelle espressioni indicate dalla Commissione anche l'irreperibilità della persona, per me non avrei difficoltà che si ammetta, quando si chiarisse meglio la cosa; però mi pare che meglio sarebbe esprimere esplicitamente l'idea della irreperibilità, giacchè si ammette.

Si è sempre parlato in questa legge, fino dal progetto Ministeriale, di quote inesigibili, o irreperibili; ora non si parla più di irreperibilità. Si parla sempre unicamente d'inesigibilità; per cui io credo che sarebbe molto meglio chiarire assolutamente l'articolo e dichiarare che abbia diritto al rimborso l'esattore anche quando la persona designata nel ruolo non è reperibile, nonostante tutte le pratiche di legge fatte per trovarla.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole Ministro delle Finanze e nello stesso tempo proporre che tutti questi emendamenti si rimandassero alla Commissione per coordinarli, e quindi potesse il Senato decidere con cognizione di causa, tanto più che l'ora è bastantemente inoltrata.

Vorrei semplicemente sapere dall'onorevole Ministro delle Finanze:

1° Se questo rimborso, che dovrà essere continuo, molteplice, infinito, trattandosi di 25 milioni di abitanti e di moltissimi contribuenti, non debba portare qualche complicazione alla legge della contabilità.

2° Se sia necessario aumentare il numero degli impiegati;

3° E finalmente: se in generale, per attuare questa legge, non sia necessario che l'erario spenda una somma molto maggiore di quella che spende attualmente.

Io rivolgo queste tre domande all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale mi potrà anche rispondere un altro giorno, per una informazione e non già per amore che io abbia alla legge, alla quale darò il mio voto contrario.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Conforti, trovando che l'ora è troppo tarda per di-

scutere degli emendamenti, trae in campo tre questioni che mi pare esigano da parte mia uno svolgimento abbastanza ampio, e questioni che hanno tratto alla discussione generale.

Per parte mia non mi rifiuto, e, del resto, non debbo rifiutarmi di rispondere a queste domande che egli ha espresse, solo mi permetto di osservare, che per non intralciare la discussione, sarebbe forse meglio, siccome l'esame di questo progetto di legge fu iniziato con una discussione generale, con una discussione generale pure lo si terminasse anche per edificazione di quelli che hanno da votare in favore del medesimo, ed allora prenderò la parola onde rispondere all'onorevole Senatore Conforti. Imperocchè io non so se, a proposito di reperibilità od irreperibilità, si debba tener discorso della spesa che produrrà l'applicazione di questa legge, e quanto ne sarebbe per guadagnare in chiarezza la discussione al punto in cui ora si trova.

Senatore Conforti. Dichiaro di essere compiutamente soddisfatto della risposta sospensiva dell'onorevole Ministro.

Ministro delle Finanze. E poichè ho la parola, mi permetterò di esprimere una mia idea intorno all'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, imperocchè mi pare che su questo punto non sia stato preso un partito.

La Commissione ha già accennato che a parer suo l'irreperibilità è compresa nei due casi da lei contemplati.

Per parte mia io osservo: che siccome la legge non ammette il carcere sussidiario, la persona, come persona non è quella che più importa di trovare all'esattore, e se anche la trovasse, io non so che cosa ne farebbe; invece quelli che importa trovare sono i suoi beni mobili o immobili. Quindi pare a me, se non prendo abbaglio, che, quando la legge dice che si farà luogo al rimborso quando non ha potuto effettuarsi l'esecuzione per assoluta mancanza del debitore, sia stato detto tutto quello che poteva interessare.

Presidente. L'onorevole Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore Tecchio. L'onorevole signor Ministro delle Finanze nelle sue ultime parole ha detto precisamente quello che io intendeva accennare.

Soggiungerò che le parole *contribuente irreperibile* sarebbero parole di amplissimo significato, e così da non potersi sin d'ora prevedere e misurare le conseguenze alle quali ci condurrebbero.

Se il contribuente si nasconde, se viaggia all'estero, se quindi l'esattore non sa dove rinvenirlo, vorrete forse che per questo sopra i beni mobili ed immobili di tale contribuente l'esattore non abbia a procedere?

La vera ragione, il vero titolo pel quale l'esattore possa e debba avere un rimborso, egli è o la carenza assoluta dei beni o la inutilità o la insufficienza dell'esecuzione; e gli eventi della carenza assoluta dei

beni o dell'inutilità o insufficienza dell'esecuzione, sono compresi tutti nel nostro articolo con frasi tali da escludere onninamente il bisogno di altre esplicazioni o clausole, le quali, invece di chiarire il testo della legge, per avventura lo renderebbero equivoco.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Non mi persuadono gli argomenti che hanno adottati e l'onorevole Ministro delle Finanze e l'onorevole Tecchio.

Io non ho inteso per l'irreperibilità che sia necessario di andare ad impossessarsi della persona del contribuente; il caso a cui io accennava, è il caso in generale di tutte le irreperibilità e specialmente per le erronee indicazioni delle persone nei ruoli.

Chiunque abbia veduto dei ruoli dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile, si sarà di leggeri convinto che in venti o trenta mila partite di nomi, come avviene nei grandi centri, vi sono più di cinque o sei mila partite di persone, e erroneamente indicate. Ora, se l'esattore deve anticipare la cifra di imposta (che viene segnata nel quinternetto che gli si dà) a carico di nomi di persone che non vi sono, non si può pretendere che egli debba poi andare a fare esecuzione nè altro, ma basterà che dichiari e provi al Comune, alla Provincia, allo Stato che la persona che gli è stata designata nel ruolo non si trova per ottenere il rimborso della cifra per la sua imposta anticipata. Mi pare perciò indispensabile che la legge espressamente parli di irreperibilità; e tutte le leggi lo hanno detto, e sempre applicano la parola irreperibilità in questo senso.

È poi necessaria la parola, perchè è necessario pure disciplinare il modo con cui possa l'esattore giustificare chi non è reperibile, perchè se questo non si disciplina e si lasciasse l'articolo tale quale è, non saprebbe mai un esattore come fare per giustificare una partita di un contribuente, che fu erroneamente indicata nel ruolo, e sarebbe obbligato a pagare l'imposta per uno che non v'è, perchè non è nemmeno indicato il come dovrebbe egli supplire alla difficoltà di non trovare il contribuente: è perciò che io dissi: « *contribuente registrato nel ruolo* ».

Nei ruoli si registrano molti contribuenti ai quali si impone una tassa, e che non esistono o sono male indicati, nè si possono trovare perchè v'è equivoco nel nome, caso che è facilissimo specialmente nei grandi centri. E credo che la maggior parte delle quote inesigibili dipenda appunto dalla irreperibilità delle persone, e chiunque è stato nell'amministrazione (ne faccio appello all'onorevole Cambray-Digny) potrà dirmi se non ha trovato nei ruoli una grande quantità di persone irreperibili.

Io quindi credo che sia indispensabile il far cenno come si è proposto di stabilire per mezzo di un regolamento quali saranno le pratiche che debba fare l'esattore per ricercare le persone designate nel ruolo, e che

quando ha adempiuto a tutte queste pratiche, e la persona non si trova perchè o non esiste o è erroneamente indicata, egli debba avere il diritto di ripetere il rimborso dell'imposta che anticipò.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. L'onorevole Senatore Beretta nel suo emendamento aveva parlato d'irreperibilità di *persone*, e non di irreperibilità di *partite*, egli aveva detto: *o che sia irreperibile il contribuente*.

Avevo dunque ragione quando io gli rispondeva che l'irreperibilità da lui preveduta, delle *persone*, poco o nulla conta nella questione del rimborso.

A quanto riguarda l'irreperibilità delle *partite*, o, più propriamente, la erroneità delle iscrizioni fatte ne' ruoli, potrà appunto provvedere il Regolamento secondochè l'onorevole Senatore Beretta desidera: ma non perciò diventa punto necessario, od utile, di apporre all'art. 87 lo inciso o l'aggiunta da lui richiesta. La Commissione dichiara pertanto di respingere l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta. Io trovo che in tutte le leggi di riscossione d'imposte si parla di quote inesigibili e irreperibili; sarà una cattiva espressione, però l'uso costante ne determina il senso e l'applicazione pratica.

Del resto prego l'onorevole Senatore Tecchio di dirmi quale è la portata rigorosa di questo articolo. È detto: *L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrainposte che non ha conseguite dai debitori morosi*. Ma se il debitore non esiste, se nel ruolo avete un errore di calcolo, non esiste una vera persona morosa, contro cui l'esattore abbia potuto fare degli atti, se avete nel ruolo errori di altro genere, come accennava benissimo l'onorevole Senatore Beretta non v'ha debito veramente di debitori morosi.

Con questa dicitura date soltanto il diritto all'esattore di domandare il rimborso di quote che sono intestate a debitori morosi ossia insolubili, e questo limita di troppo la portata della legge, e l'intenzione di chi l'ha proposta, e, credo io, di chi la sostiene. Quindi io prego la Commissione di volere accettare la proposta d'indicare che si fa il rimborso delle quote sia inesigibili che irreperibili.

I regolamenti determinano come e quando si debbano ammettere queste quote inesigibili od irreperibili, cioè stanziati nei ruoli in modo affatto erroneo, e per cui l'esattore potrebbe domandare questo rimborso che gli si debba accordare di giustizia.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. A togliere di mezzo il dubbio sollevato dall'on. Senatore Pernati circa la frase *dai debitori morosi*, proporrei (parlo solamente per conto mio, non potendo consultare d'improvviso i miei col-

leggi della Commissione) che la prima parte di quest'articolo venisse alcunchè riformata nel modo seguente :

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrainposte *inscrive sui ruoli*, e che non ha conseguite, purchè faccia constare, ecc. », ommesse così le parole *dai debitori morosi*.

I membri della Commissione in questo momento mi indicano d'essere tutti d'accordo con me.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non ho altro da aggiungere che credo indispensabile di accennare alle quote ir-reperibili: se la Commissione crede di sostituire la parola *quote* alla parola *contribuente*, io pregherei la Commissione stessa di volere formulare questa sua proposta, perchè quando si tratta di reperire, credo che si debba andare a reperire la persona che è indicata perchè la quota di imposta a lui attribuita sia rimborsata se la persona non si trova.

Questo è il senso che io credo si debba dare all'articolo: quanto all'esprimere questo concetto in altro modo di quello che ho esposto, qualora la Commissione approvi in massima la proposta di aggiungere qualche cosa, io non avrò difficoltà di accettare la disposizione con altre parole, ma in questo caso non recedo dal mio emendamento, e sto fermo nella fatta proposta.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io ho fatto poco anzi la proposta che si demanlassero questi emendamenti alla Commissione, perchè si tratta di votare emendamenti che hanno bisogno di considerazione.

Presidente. Permetta. Lasci terminare questa vertenza che è ormai esaurita.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. L'onorevole Senatore Beretta è pregato di non far attenzione soltanto alla seconda clausola di quest'art. 87, ma anche alla prima.

È vero che nella seconda si dice: *o che la esecuzione sugli immobili è tornata inutile o insufficiente*, ma nella prima è già detto: *o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza, nella provincia, di beni mobili od immobili del debitore*.

Dunque nella questione del rimborso ciò che importa non è già che l'esattore abbia o no effettivamente rinvenuto la *persona* del debitore, ma che o non abbia rinvenuto beni mobili od immobili, o che su questi la esecuzione sia tornata inutile od insufficiente.

La irreperibilità della *persona* del debitore è affatto indifferente alla indagine se compete o no all'esattore il titolo al rimborso.

Come, del resto, sarebbe possibile all'esattore di provare l'irreperibilità della *persona* del debitore?

Ho veduto nei giornali di Napoli di questi giorni,

che un individuo, condannato in contumacia da una Corte d'Assisie, per molti mesi fu reputato irreperibile, ed anzi credevasi ch'ei fosse assai lontano dal Regno. Eppure mutatasi la guardia di pubblica sicurezza dalla quale colui sospettava di essere spiato, egli esci a passeggiare in una strada di Napoli, ed è stato così bene reperito, che la nuova guardia di pubblica sicurezza lo agguantò e lo condusse alla carcere.

Senatore **Beretta**. Ma appunto il primo alinea cui accenna il Senatore Tecchio parla di *debitori*. Ma il debitore non vi è perchè è stato erroneamente messo nella lista, e quando l'esattore prova che quel debitore che gli deve l'imposta non vi è, ha diritto di farsi rimborsare.

Del resto diceva che appunto per le difficoltà delle pratiche a giustificare la irreperibilità delle persone erroneamente indicate, è conveniente che abbiano ad essere disciplinate da un regolamento che stabilirà quali pratiche debba fare l'esattore per far dichiarare che quella data persona designata nel ruolo, che fu caricata di una imposta, non esiste, e che quindi egli ha diritto a rimborso.

Senatore **Tecchio**. Che queste ultime osservazioni del Senatore Beretta potessero avere una qualche apparenza di ragione finchè stava l'articolo qual fu concepito in origine, io non saprei ammetterlo, ma tuttavia non vorrei contraddirlo. Dal momento però che alla frase *non ha conseguite dai debitori morosi*, ho proposto di surrogare l'altra frase *inscrive nei ruoli e che non ha conseguite*, e dal momento che codesta surrogazione fu consentita dalla Commissione tutta, non credo che occorra più di discutere e molto meno di accogliere l'emendamento del Senatore Beretta.

Presidente. Dunque metto ai voti....

Senatore **Pernati**. Ma io aveva chiesto la parola.

Voti. Ai voti, ai voti!

Presidente. Ha la parola il Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Io insisterei perchè l'inesigibilità e l'irreperibilità non fosse limitata alla questione delle persone, ma fosse piuttosto riportata alle quote, ossia agli articoli dei ruoli, alle *partite*, come si esprime la legge italiana ossia lombarda, inesigibili, ed irreperibili. Vi sono delle inesigibilità evidenti, come quelle di varie sorta di errori, per cui non è il caso da agire contro alcuna persona; vi sono le duplicazioni di quota; ed accade per esempio a me stesso, che fui tassato nello stesso ruolo di tassa di ricchezza mobile e come Consigliere di Stato, quando lo era, e come Senatore. Io ho pagato, si intende, la mia quota come una persona sola, mentre l'altra non ci doveva e non ci poteva più essere, non potendo io rappresentare due persone. Nel caso mio non era dunque questione della persona che esistesse o non, ma sibbene era la quota che per effetto della duplicazione era indebita e doveva ritenersi inesigibile.

Se dunque si vuol far uso delle parole *irreperibile* od *inesigibile*, lo credo più conforme al linguaggio in

uso in questa legge; ma credo bene che si riferiscano alle quote e non soltanto alle persone; conviene si lasci luogo ad un regolamento perchè sarà difficilissimo, per non dire impossibile, evitare che, nell'applicazione di una legge come questa, non sorgano delle complicazioni. Bisogna che il Governo abbia dalla legge la facoltà di fare, colle garanzie delle forme e cautele maggiori, e con indicazione di oggetti speciali, un regolamento di esecuzione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Qui vi sono, a parer mio, due sistemi da seguire. Veramente il progetto del Ministero faceva uso della frase generica *delle partite inesigibili o irreperibili*; ma allora si rimanda la difficoltà al regolamento e non si risolve; ma se invece si vuole, come la Commissione propone, e come vi sono certamente buone ragioni perchè sia così, se si vuole definire che cosa s'intende per queste quote inesigibili ed irreperibili, io mi permetto di fare osservare, come dicevo un momento fa, che trovo in certo modo in contraddizione l'onorevole Beretta coll'onorevole Pernati, perchè l'onorevole Beretta parla di persone irreperibili, e l'onorevole Pernati parla di partite irreperibili, ora, mi permetto di fare osservare, che nel caso da lui accennato, era tanto reperibile la partita accesa verso il Consigliere di Stato Pernati come verso il Senatore Pernati; la questione non era di irreperibilità di partita, era una questione di regolamento che egli aveva ragione di fare contro la formazione dei ruoli; una volta che il ruolo è pubblicato, non viene meno l'azione del contribuente contro il ruolo, quindi mi pare che il caso che egli cita non provi nulla per la questione che noi discutiamo.

Si tratta di sapere di quali quote debba essere sdebitato ovvero rimborsato l'esattore, ed evidentemente non possono essere che quelle la cui riscossione sia impossibile in tutto od in parte.

Veramente per parte mia non so vedere come possano entrarci tali questioni; le leggi speciali determinano come si possa reclamare contro i ruoli, comunque pubblicati e resi esecutori, e modificare il risultato dei ruoli, e allora certo la redazione del ruolo determinerà o una diminuzione del debito del contribuente, oppure il ricorso se questo debito è stato pagato; quindi mi pare che se si volesse ritenere la dizione accennata dalla Commissione, essa comprende tutti i casi, perchè quando manca il contribuente, certamente l'esazione è impossibile.

Quindi insisto perchè nelle modificazioni proposte dalla Commissione non si introducano ulteriori variazioni, perchè io vedo in esse che si propongono delle azioni a titolo di irreperibilità per indebiti rimborsi; tanto più che debbo notare che qui la Commissione mette una parolina, *nella provincia*; e questa ha un significato molto grave, specialmente trattandosi d'imposta per ricchezza mobile. La Commissione

dice che l'esecuzione non può aver luogo che nella provincia sui beni mobili ed immobili, ed in questo caso si verrebbe ad esonerare l'esattore, lasciando al Governo la cura di andare a rintracciare il debitore in qualunque parte del Regno sia. Se si parla di irreperibilità, e specialmente se si discorresse della persona, è evidente che l'effetto sarebbe questo che quando il contribuente si allontana dalla provincia, l'esattore sarà rimborsato, e sarà poi lasciata la cura al Governo di cercare in tutte le altre province del Regno il debitore dell'imposta.

L'onorevole Pernati ha parlato di questa questione del rimborso come se si trattasse solo dell'ultimo bimestre dell'anno, ed in questo caso è evidente che sarebbe aperta una porta per sottrarsi alla tassa di ricchezza mobile, quindi se non vi vedessi un pericolo, non mi opporrei a ciò che è ragionevole, perchè parmi ragionevole un rimborso quando così fosse, ma si aprirebbe una via a qualche frode abbastanza grave, e per questo prego il Senato a non accettare questo emendamento.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domanderei se il Signor Ministro crede che si debba tornare sopra le parole *nella provincia*. Siccome la legge sulla ricchezza mobile stabilisce che l'imposta si paghi dove si ha la principale abitazione, e dove si ha la principale abitazione naturalmente si debbono avere mobili a sufficienza per garantire la tassa, a noi parve conveniente formulare in tal guisa l'articolo; ma questo punto può forse essere utilmente riveduto, sopra tutto per alcuni casi eccezionali, per quelle persone che abbiano domicilio o destinazione diversa da quella della loro abitazione ordinaria.

Si potrebbe dunque lasciare sospesa questa parte; ma credo si dovrebbe votare sull'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, il quale è stato ormai abbastanza discusso. E la Commissione a questo proposito ripete che essa non crede avere cambiamenti da fare all'alternativa messa, per i casi di esenzione e di rimborsi, e solamente avverte, come è naturale, che il regolamento di cui parla l'art. 99 dovrà precisare poi i modi per constatare questi casi di rimborsi e di esenzione.

Presidente. Essendo stato abbastanza discusso l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta lo rileggo per metterlo ai voti:

« Che non sia stato reperibile il contribuente registrato nel ruolo. »

Chi ammette questo emendamento abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Si rimanda a domani il seguito della discussione e sono invitati i Signori Senatori ad intervenire alla seduta alle ore 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).